Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 27 giugno 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 1983.

Proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983 nei territori delle province di Taranto, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria limitatamente alla fascia jonica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei territori delle province di Taranto, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria limitatamente alla fascia jonica si sono verificati, nell'anno 1983, prolungati ed eccezionali periodi di siccità, che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di sercizio;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole, singole od associate, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile, per effetto della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle province di Taranto, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria limitatamente alla fascia jonica, che saranno delimitati dalle regioni interessate, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate fino a ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3792)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « RO-MI », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso « RO-MI » società mutua di previdenza e assicurazione fra gli artigiani, lavoratori del commercio e dell'industria,

con sede legale in Roma e delegazione interregionale in Milano, esercita attività assicurativa nel ramo malattia, prestando, in particolare, un'assistenza integrativa mutualistica;

Considerato che nel verbale degli accertamenti ispettivi effettuati dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano in data 2 febbraio 1983, risulta che la stessa società di mutuo soccorso ha incassato premi relativi a polizze emesse o rinnovate negli esercizi 1979, 1980 e 1981 ammontanti rispettivamente a lire 554, 704 e 657 milioni e che nel corso dell'anno 1982 ha emesso numero 2405 polizze di assicurazione;

Considerato che con nota raccomandata n. 811812 del 5 marzo 1983 il Ministero ha formalmente diffidato la predetta società di mutuo soccorso « RO-MI » a cessare l'attività assicurativa e che la stessa società, con lettera del 18 marzo 1983, ha sostenuto la legittimità di tale attività in quanto questa consisterebbe nell'erogazione di « un sussidio nei casi di malattia ed esclusivamente solo nel caso di ricovero in ospedale »;

Considerato invece che la citata società di mutuo soccorso « RO-MI » offre effettive coperture assicurative attraverso la stipula di appositi contratti che, nella fattispecie, costituiscono rapporti tipicamente assicurativi, caratterizzati da prestazioni corrispettive su base aleatoria secondo la previsione degli articoli 1882 e seguenti del codice civile;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « RO-MI » è priva di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959 nonché dalla legge n. 295 del 1978;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso, alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Viste le note numeri 5943 e 242 del 16 giugno 1981 e del 10 marzo 1983 con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rilevare che dall'esame dei bilanci di esercizio della società di mutuo soccorso « RO-MI » è emerso l'esercizio di attività assicurativa, ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « RO-MI »;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 15 giugno 1983 ha espresso parere favorevole sulla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « RO-MI », con sede legale in Roma e delegazione interregionale in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Federico Caiani.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « RO-MI », ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3791)

DECRETO 22 giugno 1983.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa e trasferimento del portafoglio assicurativo della Globo S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973 con il quale la società per azioni Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1974 con il quale la S.p.a. Globo è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo automobili;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1982 con il quale è stato fatto divieto alla Globo S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la nota ministeriale n. 823996 con la quale, in data 25 novembre 1982, sono state contestate alla società irregolarità di gestione, desunte dall'esame del bilancio dell'esercizio 1981, che possono così sintetizzarsi:

1) deficienza dell'ammontare minimo della riserva sinistri del ramo R.C. auto della generazione 1981 pari a lire 1.408 milioni circa;

2) costo medio dei sinistri posti a riserva per tutte le generazioni sistematicamente e notevolmente inferiore agli analoghi costi medi accertati per l'insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale nonché inferiore al 40% del costo medio dei sinistri delle stesse generazioni pagati dall'impresa medesima;

3) ridotta velocità di liquidazione dei sinistri;

4) anomalo andamento dei sinistri eliminati perché senza seguito al 31 dicembre 1981;

5) grave insufficienza della riserva sinistri R.C. auto di tutte le generazioni desunta, oltre che dagli indicatori di gestione, di cui ai precedenti punti numeri 2), 3) e 4), dai rapporti percentuali particolarmente bassi tra riserva sinistri e premi nonché tra riserve tecniche e premi;

6) elevata incidenza percentuale dei caricamenti sui premi (41,1%) ed in particolare delle spese generali (20,6%) addirittura incrementate rispetto all'esercizio precedente;

7) deficienze del margine di solvibilità al 31 dicembre 1981 pari a lire 1.550 milioni circa tenuto conto della deficienza dell'ammontare minimo della riserva sinistri R.C. auto della generazione 1981;

8) mancata comunicazione al conto consortile di dati relativi alla gestione 1982;

Considerato che con la citata nota ministeriale del 25 novembre 1982 è stato assegnato alla società il termine di trenta giorni per la presentazione, tra l'altro, di un piano di finanziamento e di risanamento ai sensi dell'art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché il termine di novanta giorni per l'adozione di tutte le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza della riserva sinistri R.C. auto nonché dei conseguenti provvedimenti di carattere patrimoniale;

Vista la lettera datata 23 dicembre 1982 con la quale la S.p.a. Globo ha replicato alle contestazioni ministeriali, riconoscendone sostanzialmente il fondamento, ed ha documentato la intervenuta convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per l'adozione di adeguati provvedimenti;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della S.p.a. Globo che in data 14 gennaio 1983 ha deliberato tra l'altro:

di ridurre il capitale sociale da L. 2.100.000.000 a L. 656.250.000, così dando copertura alla perdita di lire 1.443.750.000 e riportando al nuovo esercizio la residua perdita di L. 14.654.759;

di aumentare il capitale sociale da L. 656.250.000 a L. 2.500.000.000;

di aumentare il capitale sociale da L. 2.500.000.000 a L. 7.000.000.000 « ora per quando sarà stata concessa dalle competenti autorità la necessaria autorizzazione »;

Considerato che la società ha adottato la predetta deliberazione « in connessione con la richiesta di presentazione di un piano di finanziamento a breve e di risanamento » e tenuto conto della esigenza di dare « sistemazione alle proprie consistenze patrimoniale e gestionali » in conseguenza della già detta contestazione relativa alla insufficienza della riserva sinistri del ramo R.C. auto;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi, redatto da ispettori ministeriali in contraddittorio con rappresentanti della Globo e sottoscritto dagli stessi in data 7 febbraio 1983, dal quale risulta tra l'altro che:

in data 30 novembre 1982 è stato registrato dalla società un versamento da parte dei soci di lire 1.260.000.000 relativo alla ricostituzione del capitale sociale da lire 840 milioni a lire 2.100 milioni, deliberata in data 27 luglio 1982;

tale versamento è stato eseguito con assegni che sono rimasti giacenti nelle casse sociali per circa tre mesi e sono stati incassati solo in data 23 dicembre 1982 allorché la società ha dovuto dare dimostrazione dell'esecuzione dell'operazione per soddisfare una specifica richiesta formulata con la già citata nota ministeriale del 25 novembre 1982;

la società di revisione, incaricata dalla Globo S.p.a. ai sensi dell'art. 68 della legge n. 295/1978, ha affermato nella relazione sull'esame dello stato patrimoniale della società al 31 dicembre 1981 che « la riserva sinistri accantonata a tutto il 31 dicembre 1981 è risultata fortemente sottostimata per coprire tutte le passività della società emergenti dalle denunce pervenute »;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1983 con il quale, in base alle motivazioni ivi esposte, è stato approvato il piano di finanziamento e risanamento della S.p.a. Globo adottato dalla società con deliberazione della citata assemblea straordinaria in data 14 gennaio 1983;

Considerato che con il predetto decreto è stato stabilito che:

entro il termine di quindici giorni dovesse versarsi l'aumento di capitale sociale fino a L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni);

entro e non oltre i successivi trenta giorni dovesse versarsi l'ulteriore aumento del capitale sociale fino a L. 7.000.000.000 (settemiliardi);

qualora non fossero intervenute per tempo le prescritte autorizzazioni, i versamenti già detti dovessero eseguirsi in conto aumento capitale sociale entro e non oltre gli stessi termini suindicati;

Vista la lettera datata 20 aprile 1983 con la quale la Globo S.p.a., dopo aver espresso « apprezzamento e soddisfazione per il decreto del finanziamento e risanamento ... proposto secondo le delibere degli organi societari ... », ha sostenuto tra l'altro che la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale a lire 2.500 milioni esaurirebbero le contestazioni ministeriali (non tenendo conto in tal modo del contenuto della già citata nota ministeriale di contestazioni nonché della lettera di risposta e del piano di finanziamento e risanamento presentati, come detto, dalla società medesima) e nel contempo ha ribadito la volontà e capacità di dotarsi dell'ulteriore aumento di capitale deliberato fino a lire sette miliardi da eseguirsi, peraltro, mediante il conferimento di beni immobili;

Vista la lettera in data 30 maggio 1983 con la quale la Globo S.p.a., in relazione agli adempimenti conseguenti al citato decreto ministeriale in data 15 apri-

le 1983, ha comunicato l'avvenuta esecuzione del versamento di capitale sociale fino a lire 2.500 milioni nonché la formalizzazione da parte degli azionisti di una « irrevocabile proposta di conferimento di cespiti immobiliari di valore anche superiore alle dovute lire 4.500 milioni »;

Vista la nota ministeriale n. 814321 del 2 giugno 1983 con la quale, in relazione alla citata lettera della Globo S.p.a. datata 20 aprile 1983:

sono state richiamate le contestazioni già formalizzate alla società;

è stato precisato che l'eventuale conferimento di beni immobili, ipotizzato dalla società « non solo si pone al di fuori del piano presentato ed approvato, ma non consente di soddisfare il fabbisogno di liquidità dell'impresa »;

è stato ribadito il contenuto del già detto decreto ministeriale del 15 aprile 1983 richiamando i provvedimenti previsti dalla vigente normativa per il caso in cui non vengano realizzate entro i termini stabiliti le misure previste dai piani di finanziamento e di risanamento;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Globo S.p.a. in data 3 giugno 1983 dal quale risulta che il consiglio stesso ha accettato la proposta degli azionisti di maggioranza di conferire alla società beni immobili per un valore asseverato di lire 5.284 milioni ed ha deliberato di sottoporre tali proposte « ad una assemblea straordinaria da tenersi non oltre trenta giorni dalla data della assemblea ordinaria » convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1982;

Considerato che il conferimento di beni immobili prospettato dalla società si pone, come già detto, al di fuori del piano presentato ed approvato, non soddisfa il fabbisogno di liquidità dell'impresa ed in ogni caso non sarebbe destinabile a copertura delle riserve tecniche nel rispetto della normativa vigente;

Rilevato che la Globo S.p.a. non ha eseguito nei termini fissati il piano approvato con decreto ministeriale del 15 aprile 1983 ed intenderebbe ora rinviare ad una assemblea straordinaria, da tenersi dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1982, l'adozione della deliberazione di aumento di capitale da 2,5 e 7 miliardi già posta a base del piano anzidetto presentato a suo tempo dalla società stessa;

Rilevato che sussiste lo squilibrio strutturale dell'impresa (che ha determinato tra l'altro la necessità di numerosi interventi sul capitale, risultati pari dal dicembre 1978 in poi a circa 9.800 milioni di lire) e che perdura, pertanto, lo stato di irregolare funzionamento della Globo S.p.a. destinato, in mancanza di tempestivi interventi, ad aggravarsi con grave danno per la massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative della società;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 giugno 1983;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1979 con il quale la Cidas S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami danni;

Vista la lettera in data 21 giugno 1983 con la quale la Cidas S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Cidas S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 72 imprese di assicurazioni e che tutte le dette imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1981, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Globo S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Globo S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avvocato Pietro Adragna.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire un milione a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1978.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Globo S.p.a., con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Cidas S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Cidas S.p.a. e lo Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Cidas S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Cidas S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Cidas S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Cidas S.p.a.

Art. 6.

La Cidas S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Globo S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Cidas S.p.a. ed il commissario liquidatore della Globo S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Cidas S.p.a. di accedere ai locali della sede della Globo S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Cidas S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Cidas S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della Globo S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Cidas S.p.a. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Globo S.p.a., con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Cidas S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Cidas S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Globo S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 1983.

Percentuale di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1982 da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il combinato disposto degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 1982, n. 821, in base al quale ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982 è concesso l'esonero parziale dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia, dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo familiare;

Visto, in particolare, il secondo comma del medesimo art. 3 che prevede la determinazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale della percentuale di esonero entro lo stanziamento di trentaseimiliardi di lire per i contributi propri delle categorie dei

coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed entro il limite di 24 miliardi per i contributi agricoli unificati dovuti dagli stessi soggetti per i lavoratori dipendenti;

Considerato l'ammontare dei contributi accertati per l'anno 1982 a carico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone colpite dalla siccità in riferimento alle assicurazioni sociali obbligatorie dei predetti lavoratori autonomi ed associati;

Rilevato l'importo dei contributi agricoli unificati dovuti dalle medesime categorie per gli operai agricoli impiegati nell'anno 1982;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

La percentuale di esonero dal pagamento dei contributi di invalidità vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia dovuti per l'anno 1982 dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982 e stabilita nella misura del 36 per cento. I medesimi soggetti hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi agricoli unificati dovuti per gli operai agricoli impiegati nell'anno 1982 nella misura del 90 %.

Per le aziende che risultino colpite dalla siccità solo parzialmente le percentuali di esonero determinate con il presente decreto sono applicate in misura proporzionale alla quota parte della superficie e/o delle colture individuate dai decreti regionali adottati ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1983

Il Ministro: SCOTTI

(3797)

DECRETO 14 giugno 1983.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini della applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che integra e modifica il predetto art. 3 della legge n. 297;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 12989 in data 1° giugno 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° luglio 1983;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo novembre 1982-gennaio 1983 ed il periodo agosto 1982-ottobre 1982, è risultato pari a + 4,1 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 4, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 5.440, è risultato pari a L. 21.760 mensili.

Roma, addì 14 giugno 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3827)

DECRETO 18 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa interregionale trasporti - C.I.T. », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del supplemento d'ispezione straordinaria effettuata il 23 marzo 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cooperativa interregionale trasporti - C.I.T. », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa interregionale trasporti - C.I.T. », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Pier Michele Lovato in data 5 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo - Divisione Italtrafo trasformatori di Genova, stabilimenti di Milano e Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982-1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova legatoria del Verbano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova legatoria del Verbano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova legatoria del Verbano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Caserta e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Caserta e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Squitter di Gorle (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Squitter di Gorle (Bergamo), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco - Impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*),. della legge 12 agosto 1977, n. 675.. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiano e stabilimento in Bruino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano, è prolungata al 9 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società azionaria Keller italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Santhià (Vercelli), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Elettrometallurgica, in Courgnè (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Elettrometallurgica, in Courgnè (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium, con sede ed uffici in Milano, stabilimenti in Narni (Terni) ed Ascoli Piceno, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Giorgio Marelli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno, con sede e stabilimento in Leggiuno (Varese), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michele Ratti, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*); della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese) compresi uffici amministrativi e commerciali, Legnano (Milano), compresi uffici tecnici e servizi centrali Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate (Gruppo Cantoni), con sede e stabilimento in Trecate (Varese), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Legnano (Milano), Legnano Olmine (Milano) e Varano Borghi (Varese), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ermenegildo Carabelli, sede di Sumirago e stabilimento in Albusciago di Sumirago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre Elle, sede e stabilimento di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3803-3756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 2 maggio 1983, n. 240, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. «Prodotti Roche» di Milano la donazione della somma di L. 3.500.000 da destinare all'istituto di patologia medica e farmacologia clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 2 maggio 1983, n. 254, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Viviana Minozzi ved. Bartolozzi la donazione della somma di L. 20.000.000 da destinare all'istituzione di quattro premi di L. 5.000.000 ciascuno, intestati a suo nome, da assegnare a laureati in medicina e chirurgia per un lavoro scientifico, in campo oncologico.

Con decreto del prefetto di Firenze 3 maggio 1983, n. 239, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Eli-Lilly Italia S.p.a. la donazione di alcune apparecchiature del valore complessivo di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica per l'insegnamento di malattie infettive.

(3573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1513,300	1513,300	1513,35	1513,300	—	1512,75	1513,200	1513,300	1513,300	1513,30
Marco germanico	592,770	592,770	593 —	592,770	—	592,70	592,920	592,770	592,770	592,77
Franco francese	197,020	197,020	197,07	197,020	—	196,62	197,050	197,020	197,020	197,02
Fiorino olandese	529,990	529,990	530,50	529,990	—	530,20	530,300	529,990	529,990	529,98
Franco belga.	29,658	29,658	29,68	29,658	—	29,650	29,661	29,658	29,658	29,65
Lira sterlina	2317,300	2317,300	2322 —	2317,300	—	2319,25	2318,700	2317,300	2317,300	2317,30
Lira irlandese	1868,500	1868,500	1872 —	1868,500	—	1870 —	1867 —	1868,500	1868,500	—
Corona danese	165,410	165,410	165,80	165,410	—	165,75	165,500	165,410	165,410	165,50
E.C.U.	1346,010	1346,010	—	1346,010	—	1346 —	1346,010	1346,010	1346,010	1346 —
Dollaro canadese	1230,250	1230,250	1230 —	1230,250	—	1228,45	1230,500	1230,250	1230,250	1230,25
Yen giapponese	6,299	6,299	6,3050	6,299	—	6,697	6,296	6,299	6,299	6,29
Franco svizzero	715,330	715,330	716,50	715,330	—	715,65	715,400	715,330	715,330	715,32
Scellino austriaco.	84,033	84,033	84,10	84,033	—	84,05	84,040	84,033	84,033	84,03
Corona norvegese.	206,670	206,670	206,75	206,670	—	206,60	206,550	206,670	206,670	206,67
Corona svedese.	197,290	197,290	197,50	197,290	—	197,20	197,350	197,290	197,290	197,28
FIM	272,590	272,590	272,75	272,590	—	272,85	272,800	272,590	272,590	—
Escudo portoghese	14,480	14,480	14,65	14,480	—	14,45	14,500	14,480	14,480	14,47
Peseta spagnola	10,496	10,496	10,50	10,496	—	10,49	10,496	10,496	10,496	10,49

Media dei titoli del 21 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	99,500
» 5,50 % » » 1969-84	92,125
» 6 % » » 1970-85	93,050
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	79,750
» 9 % » » 1975-90	77,200
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,025
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,325
» » » » 1-11-1981/83 .	100,500
» » » » 1-12-1981/83 .	100,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,775
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,500
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,375
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,375
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,300
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,250
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,450
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,500
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,800
» » » » 1- 6-1982/86 . .	99,900
» » » » 1- 7-1982/86 . .	99,650
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,400
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,400
» » » » 1-10-1982/86 .	99,200
» » » » 1-11-1982/86 . .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	98,075
» » » 12 % 1- 1-1984	96,800
» » » 12 % 1- 4-1984	96,025
» » » 18 % 1- 4-1984	100,125
» » » 12 % 1-10-1984	92,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1513,250	Dollaro canadese	1230,375
Marco germanico	592,845	Yen giapponese	6,297
Franco francese	197,035	Franco svizzero	715,365
Fiorino olandese	530,145	Scellino austriaco	84,036
Franco belga	29,659	Corona norvegese	206,610
Lira sterlina	2318 —	Corona svedese	197,320
Lira irlandese	1867,750	FIM	272,695
Corona danese	165,455	Escudo portoghese	14,490
E.C.U.	1346,010	Peseta spagnola	10,496

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 22 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1496,050	1496,050	1495,90	1496,050	1496 —	1497,20	1495,950	1496,050	1496,050	1496,05
Marco germanico	593,170	593,170	593,20	593,170	593,11	592,85	593,160	593,170	593,170	593,17
Franco francese	196,970	196,970	196,95	196,970	197,06	197 —	197 —	196,970	196,970	196,96
Fiorino olandese	529,970	529,970	530 —	529,970	530,11	529,90	530,030	529,970	529,970	529,96
Franco belga.	29,643	29,643	29,65	29,643	29,66	29,645	29,647	29,643	29,643	29,64
Lira sterlina	2289,600	2289,600	2288 —	2289,600	2285,52	2317,90	2290,100	2289,600	2289,600	2289,60
Lira irlandese	1868,300	1868,300	1870 —	1868,300	1868,81	1868 —	1871,250	1868,300	1868,300	—
Corona danese	165,450	165,450	165,50	165,450	165,51	165,40	165,460	165,450	165,450	165,45
E.C.U.	1343,650	1343,650	—	1343,650	1346,01	1345,50	1343,650	1343,650	1343,650	1343,65
Dollaro canadese	1218,500	1218,500	1218 —	1218,500	1218,84	1219,25	1218,500	1218,500	1218,500	1218,50
Yen giapponese	6,295	6,295	6,18	6,295	6,292	6,29	6,295	6,295	6,295	6,29
Franco svizzero.	717,850	717,850	718 —	717,850	718,21	715,33	718,080	717,850	717,850	717,85
Scellino austriaco.	84,098	84,098	84,15	84,098	84,25	84,05	84,120	84,098	84,098	84,09
Corona norvegese.	206,470	206,470	206,75	206,470	206,97	206,50	206,550	206,470	206,470	206,46
Corona svedese.	196,330	196,330	196,50	196,330	196,40	197,15	196,350	196,330	196,330	196,32
FIM	271,450	271,450	271,50	271,450	271,30	272,50	271,500	271,450	271,450	—
Escudo portoghese	12,800	12,800	14,30	12,800	13,50	14,45	12,500	12,800	12,800	12,80
Peseta spagnola	10,441	10,441	10,30	10,441	10,44	10,49	10,442	10,441	10,441	10,44

Media dei titoli del 22 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	99,750
» 5,50 % » » 1969-84	92,125
» 6 % » » 1970-85	93,050
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	79,750
» 9 % » » 1975-90	77,200
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	78,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,475
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,025
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 .	100,600
» » » » 1-12-1981/83 .	100,700
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,800
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,225
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1982/84 .	99,675
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,475
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,350
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,325
» » » » 1-10-1982/84 .	99,225
» » » » 1-11-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,500
» » » » 1-10-1982/86 .	99,600
» » » » 1-11-1982/86 .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,475
» » » 12 % 1-10-1983 .	98,475
» » » 12 % 1- 1-1984 .	97,375
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,150
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,375
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1496 —
Marco germanico	593,165
Franco francese	196,985
Fiorino olandese	530 —
Franco belga	29,645
Lira sterlina	2289,850
Lira irlandese	1869,775
Corona danese	165,455
E.C.U.	1343,650
Dollaro canadese	1218,500
Yen giapponese	6,295
Franco svizzero	717,965
Scellino austriaco	84,109
Corona norvegese	206,510
Corona svedese	196,340
FIM	271,475
Escudo portoghese	12,650
Peseta spagnola	10,441

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 23 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1497,700	1497,700	—	1497,700	—	1496 —	1497,800	1497,700	1497,700	1497,70
Marco germanico	593 —	593 —	—	593 —	—	593,15	593,240	593 —	593 —	593 —
Franco francese	197,020	197,020	—	197,020	—	196,90	197,120	197,020	197,020	197,01
Fiorino olandese	530,440	530,440	—	530,440	—	530 —	530,320	530,440	530,440	530,45
Franco belga	29,631	29,631	—	29,631	—	29,63	29,625	29,631	29,631	29,63
Lira sterlina	2299,500	2299,500	—	2299,500	—	2289,50	2299,700	2299,500	2299,500	2299,50
Lira irlandese	1866 —	1866 —	—	1866 —	—	1866,20	1866,200	1866 —	1866 —	—
Corona danese	165,260	165,260	—	165,260	—	165,25	165,300	165,260	165,260	165,25
E.C.U.	1344,550	1344,550	—	1344,550	—	1344,10	1344,550	1344,550	1344,550	1344,55
Dollaro canadese	1218,300	1218,300	—	1218,300	—	1218,50	1218,350	1218,300	1218,300	1218,30
Yen giapponese	6,295	6,295	—	6,295	—	6,29	6,296	6,295	6,295	6,29
Franco svizzero	718,430	718,430	—	718,430	—	717,90	718,650	718,430	718,430	718,42
Scellino austriaco	84,161	84,161	—	84,161	—	84,20	84,199	84,161	84,161	84,15
Corona norvegese	205,450	205,450	—	205,450	—	206,48	205,510	205,450	205,450	205,45
Corona svedese	196,690	196,690	—	196,690	—	196,35	196,540	196,690	196,690	195,45
FIM	271,630	271,630	—	271,630	—	271,45	271,500	271,630	271,630	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	—	12,900	—	12,90	13,260	12,900	12,900	12,90
Peseta spagnola	10,443	10,443	—	10,443	—	10,40	10,443	10,443	10,443	10,44

Media dei titoli del 23 giugno 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	46,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	100,075
» 5,50 % » » 1969-84	91,650
» 6 % » » 1970-85	92,900
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	80,500
» 9 % » » 1975-90	78,375
» 9 % » » 1976-91	76,025
» 10 % » » 1977-92	79,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,525
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,925
» » » » 1- 1-1982/84	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1982/84	99,900
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,925
» » » » 1- 7-1982/84	99,350
» » » » 1- 8-1982/84	99,150
» » » » 1- 9-1982/84	99,150
» » » » 1-10-1982/84	99,500
» » » » 1-11-1982/84	99,675
» » » » 1- 1-1982/86	99,700
» » » » 1- 3-1982/86	99,800
» » » » 1- 5-1982/86	99,700
» » » » 1- 6-1982/86	99,500
» » » » 1- 7-1982/86	99,450
» » » » 1- 8-1982/86	99,300
» » » » 1- 9-1982/86	99,300
» » » » 1-10-1982/86	99,500
» » » » 1-11-1982/86	99,500
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	99,775
» » » 12 % 1-10-1983	98,500
» » » 12 % 1- 1-1984	97,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	93,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1497,750
Marco germanico	593,120
Franco francese	197,070
Fiorino olandese	530,380
Franco belga	29,628
Lira sterlina	2299,600
Lira irlandese	1866,100
Corona danese	165,280
E.C.U.	1344,550
Dollaro canadese	1218,325
Yen giapponese	6,295
Franco svizzero	718,540
Scellino austriaco	84,180
Corona norvegese	205,480
Corona svedese	196,615
FIM	271,565
Escudo portoghese	13,080
Peseta spagnola	10,443

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 8 giugno 1983, n. 1/2439 U.L.

Legge 13 settembre 1982, n. 646 (così come modificata dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936) recante nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata. Norme relative all'esecuzione di opere riguardanti la pubblica amministrazione.

Al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di cassazione;

Ai direttori generali del Ministero;

Ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e sezioni distaccate.

1. — *Le finalità della normativa*

Nel quadro complessivo delle misure adottate con i provvedimenti legislativi indicati in oggetto — rivolti a rendere più incisiva la lotta contro la mafia ed altre simili forme di criminalità organizzata — rivestono particolare importanza gli articoli 10 e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 2-*quater* della legge 12 ottobre 1982, n. 726) nonché gli articoli 21 della legge n. 646/1982 e l'art. 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Tali norme muovono dalla constatazione, chiaramente espressa nei lavori preparatori, che la mafia (come la 'ndrangheta e la camorra) opera anche nel campo delle imprese economiche lecite e interviene nelle attività produttive forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di persona, contrabbando, traffico di droga, ecc.) ma nel contempo mira al più ampio settore dei finanziamenti pubblici.

In piena coerenza con tale dolorosa constatazione, le norme sopra richiamate si propongono di impedire che l'impresa mafiosa possa, direttamente o indirettamente, inserirsi nei meccanismi di impiego del danaro pubblico.

E' quindi necessario richiamare l'attenzione dei competenti uffici operativi sulla puntuale osservanza delle norme cosiddette antimafia, del resto presidiata da severe sanzioni penali. E' inoltre opportuno che questo Ministero fornisca indicazioni interpretative per superare dubbi presentatisi nella prima applicazione delle norme stesse; così come è opportuno che esso si avvalga del potere di autoregolamentazione della propria attività per il più efficace conseguimento degli scopi delle norme antimafia.

2. — *Il concetto di « opere riguardanti la pubblica amministrazione »*

Se la *ratio* delle norme è quella indicata nel par. 1, appare evidente che l'espressione « opere riguardanti la pubblica amministrazione » che compare nell'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965 non può essere intesa nel senso restrittivo di opera immobiliare, diretta ad uno specifico interesse proprio dello Stato o di ente pubblico, e tale da far parte del demanio o del patrimonio indisponibile. D'altronde questi caratteri non corrispondono più alla multiforme realtà delle opere pubbliche, quale risulta dalle numerose leggi che, dopo quella, ormai remota, del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sono intervenute a regolare la materia, mostrando, di volta in volta, di ritenere non necessario, ai fini della individuazione dell'opera pubblica, l'elemento della « costruzione » (come ad es. le leggi 10 novembre 1905, n. 647 e 25 luglio 1906, n. 255) ovvero gli elementi della realizzazione da parte di un soggetto pubblico e della destinazione a divenire oggetto di proprietà pubblica (leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 26 ottobre 1950, n. 1543). Si aggiunga che le norme di cui si parla usano prevalentemente l'espressione « opere riguardanti » la pubblica amministrazione, e la mutata nomenclatura rispetto a quella tradizionale deve pure avere un senso, tanto più che meglio dell'altra risponde alle finalità delle leggi antimafia.

D'altro canto, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito da tempo che, quando una norma incriminatrice fa ricorso a termini mutuati da altri settori dell'ordinamento, questi non vanno recepiti necessariamente con il loro significato originario ma assumono una propria autonomia e possono quindi essere intesi in modo diverso, se ciò sia richiesto dall'esigenza di rendere la formulazione letterale della norma conforme alla sua *ratio* e ai principi del sistema nel quale è inserita.

Sicché, per individuare il significato della espressione « opere riguardanti la pubblica amministrazione », non appare utile attardarsi in una ricostruzione del concetto di « opera pubblica » nell'ambito del diritto amministrativo anteriore, ma importa invece sottolineare lo scopo perseguito dalle norme in esame, che è, come si è già detto, quello di impedire alle imprese mafiose di concorrere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di attività economiche che interessano la pubblica amministrazione. Concludendo, la locuzione deve essere intesa nella sua massima ampiezza in modo da ricomprendere qualunque opera, di qualsiasi natura, anche se non diretta al soddisfacimento di interessi pubblici specifici, da chiunque eseguita, purché ovviamente collegata alla spendita di denaro pubblico.

Pertanto la legge sarà certamente applicabile anche se l'opera riguardi beni del patrimonio disponibile dello Stato o degli enti pubblici (come ad es. edifici non destinati a servizi pubblici) ovvero beni destinati a divenire solo in un secondo momento di proprietà pubblica (come nel caso delle concessioni amministrative) o infine beni mobili, specie se di notevole importanza e durata, come le navi e gli aeromobili.

3. — *La categoria giuridica dell'appalto di opere e le figure che vi rientrano*

L'art. 10-*quinquies* fa espresso riferimento ai contratti di appalto.

E' noto che la realizzazione di opere pubbliche, e, più in generale, di opere riguardanti la pubblica amministrazione, può avvenire con sistemi diversi. Alcuni di questi, come il cottimo fiduciario e l'esecuzione a regia, costituiscono semplici varianti del contratto di appalto, dal quale si differenziano solo per alcuni aspetti secondari che non toccano i caratteri essenziali dell'istituto; nessun dubbio, quindi, che la previsione della norma si estenda anche a tali figure. Inoltre costituisce appalto e non somministrazione quel contratto in cui la prestazione sia diretta a fornire beni di serie ma da fabbricarsi secondo modelli o disegni specifici ad un determinato uso o impiego e perciò non rientranti nella produzione ordinaria; del pari, le forniture collegate all'installazione o alla posa in opera di manufatti vari sono estranee alle previsioni dell'art. 10-*quinquies* solo se il *facere* assume, nell'economia del contratto, un carattere secondario e strumentale rispetto alla prestazione fondamentale di dare, di cui serve a rendere possibile l'esecuzione.

Qualche perplessità può nutrirsi, invece, per le concessioni (che, come noto, possono essere effettuate anche a favore di privati), perché in questo caso viene adottato uno strumento di natura pubblicistica con cui si trasferisce al concessionario l'esercizio di alcuni poteri attinenti alla realizzazione dell'opera. Ma le perplessità agevolmente si superano rispetto alle « concessioni di sola costruzione », nelle quali l'attività del concessionario si esaurisce nella costruzione dell'opera, cui non di rado egli provvede direttamente, e che sempre più spesso viene impiegata per la realizzazione di opere singole anziché di programmi unitari organici. Le affinità con il contratto di appalto sono, in questo caso, evidenti, e lo stesso legislatore ha finito per prenderne atto sancendone, sia pure a fini particolari, l'assimilazione all'appalto (art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Le concessioni di « costruzione e gestione dell'opera » si differenziano invece in maniera più marcata dal contratto di appalto poiché sono preordinate anche alla gestione, ed il concessionario, a differenza dell'appaltatore, fornisce le proprie prestazioni oltre che all'amministrazione anche agli utenti del servizio. Ma tali differenze non possono certo comportare l'inapplicabilità della norma in esame, posto che anche tale tipo di concessione è rivolta in primo luogo a realizzare opere riguardanti la pubblica amministrazione (nel senso che si è precisato nel precedente paragrafo); ed anzi, proprio il maggior rilievo che viene ad assumere la figura del concessionario fa avvertire in maniera ancora più acuta l'esigenza che tale ruolo non sia ricoperto da persone prive dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla legge. Ne consegue che l'articolo 10-*quinquies* dovrà essere applicato anche in tali ipotesi e ogni altra volta che, quale che sia lo strumento giuridico adottato a tal fine, venga affidata a privati la realizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione, con impiego di danaro pubblico.

Non è di ostacolo all'accoglimento di questa conclusione il fatto che nell'articolo figuri solo il termine « appalto »: se tale termine fosse inteso nella limitata accezione che esso riceve nel diritto privato, lo scopo della norma finirebbe per essere in gran parte frustrato. E questa, per quanto si è detto, non sarebbe certo opera di corretta interpretazione in rapporto alla *ratio* della nuova disciplina.

4. — *Forniture ed appalti di servizio. L'autoregolamentazione amministrativa*

Da più parti è stato posto il quesito se la disciplina dettata dalle leggi antimafia si applichi anche ai contratti comunemente indicati con il termine « forniture » ed agli appalti di servizio.

Numerose norme della legislazione antimafia, nel determinare regole di condotta e fattispecie penali, usano l'espressione « appalto e sub-appalto »; tuttavia non mancano disposizioni che, sia pure con riferimento ad altri aspetti della disciplina, fanno cenno alle forniture: così l'art. 10 della legge n. 575 del 1965, modificata dalla legge n. 646 del 1982, che parla di decadenza dalle *iscrizioni agli albi delle forniture* pubbliche (oltre che da quelle agli albi degli appaltatori di opere ed all'albo nazionale dei costruttori), e a tale norma fanno rinvio altre norme per connettervi ulteriori effetti; inoltre, l'avvenuta sospensione o decadenza dagli albi suddetti, compreso quello delle forniture pubbliche, entra nel circuito informativo automatizzato previsto dall'art. 10-*bis;* si aggiunga che, all'originario testo dell'art. 19 della legge n. 646 (concessioni in appalto a « persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere e forniture pubbliche »), l'art. 2-*quater* della legge 12 ottobre 1982, n. 726, ha sostituito una congiuntiva con una disgiuntiva (concessioni in appalto a « persone, imprese, o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche »), sottolineando così che anche le forniture non sono sfuggite alla considerazione del legislatore. Invece l'espressione di « appalto di servizio » non ricorre nelle leggi antimafia.

Le possibilità interpretative indubbiamente si ampliano se ci si riferisce all'elemento della *ratio legis*, o meglio allo scopo complessivo che le norme antimafia del 1982 hanno inteso realizzare. Infatti l'estensione della disciplina di maggior rigore alle forniture ed agli appalti di servizio risponderebbe ad un'esigenza analoga a quella che si riscontra per gli appalti di opere, nonché alla necessità di non lasciare pericolosi varchi alle infiltrazioni mafiose e camorristiche nei meccanismi di spendita del danaro pubblico.

Orbene, le incertezze interpretative con le conseguenze che ne possono derivare, lo scopo complessivo che il legislatore ha inteso perseguire per una più energica lotta contro i fenomeni di delinquenza organizzata e l'esigenza di una razionalizzazione concreta del sistema di controllo (in attesa che il legislatore futuro intervenga a chiarire la normativa ed eventualmente ad integrarla) inducono questo Ministero, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione della propria attività, a disporre che il certificato prefettizio previsto dall'art. 10, quarto comma, vada richiesto anche per la conclusione di contratti non rientranti nella categoria dell'appalto di opere, e cioè le forniture e gli appalti di servizio.

Sembra opportuno sottolineare che il termine « forniture » ha, nella pratica applicativa e nel linguaggio della contrattualistica amministrativa, un significato ampio, comprensivo di molteplici rapporti caratterizzati « dall'impegno di fornire cose ». Vi rientrano perciò sia i contratti ad esecuzione continuativa o periodica sia i contratti in cui le prestazioni sono commisurate ad uno specifico fabbisogno, sia, infine, quelli che si realizzano in un'unica soluzione. A tutti questi rapporti — ed agli appalti di servizio — va applicata la disposizione dell'art. 10, quarto comma, con le specificazioni e i limiti che saranno appresso indicati.

5. — *La necessità di limiti concernenti il valore delle forniture e degli appalti di servizio. Le prestazioni artigianali e professionali.*

Per le forniture e gli appalti di servizio, nonché per le prestazioni d'opera artigiana da qualunque impresa eseguite, è opportuno, allorché l'entità del contratto non superi il milione di lire, non chiedere alcuna certificazione onde evitare l'appesantimento di procedure di modesto valore economico.

Per i medesimi rapporti di entità inferiore all'importo complessivo di L. 4.800.000, la certificazione prefettizia, il certificato di residenza e lo stato di famiglia possono essere acquisiti anche dopo la conclusione del contratto, purché il privato contraente dichiari sotto la sua responsabilità, nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e prima della conclusione, che nè lui nè il coniuge o i figli o le persone conviventi siano incorsi in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per tali misure. In questo modo si rende sollecito l'iter contrattuale e nello stesso tempo si realizza lo scopo di sicurezza, garantendo l'ordinario svolgimento dei rapporti per un considerevole numero di casi. E' chiaro che, ove la situazione reale non sia quella dichiarata, si determina una causa di invalidità del contratto, con responsabilità risarcitoria a carico del contraente (a parte i profili penali).

Invece, quando l'importo è superiore, occorre uniformarsi alle regole dettate per gli appalti dalle leggi antimafia.

E' ovvio che ai fini dell'entità economica dell'importo occorre considerare l'oggetto unitario del contratto anche se le esecuzioni sono ripartite nel tempo; ciò ad evitare improprie e scorrette frammentazioni di singoli rapporti contrattuali.

Viceversa non si ritiene di sottoporre alla normativa antimafia le prestazioni a carattere artigianale, sia essa diretta al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio (attività di barbieri, parrucchieri, sarti, infermieri, ecc.); analogamente le prestazioni dei professionisti (ingegneri, architetti, medici, psicologi, insegnanti, geometri, ecc.) non vanno sottoposte alla disciplina suddetta, per cui la relativa documentazione non deve essere richiesta.

Tuttavia, se l'attività in sè e per sè considerata, pur avendo natura di prestazione artigiana, è fornita da una organizzazione imprenditoriale (ad esempio, servizi di pulizia), ovvero, pur avendo natura di prestazione intellettiva, è fornita da una organizzazione di tipo societario-imprenditoriale, la documentazione va chiesta nei casi e secondo le modalità di cui si è detto a proposito delle forniture e degli appalti di servizio.

Nessuna graduazione per valore o entità economica si può fare quanto agli appalti di opere ed alle figure rientranti (come si è detto) in tale categoria. L'esercizio in questi termini del potere di autoregolamentazione sarebbe certamente *contra legem.*

6. — *I soggetti per i quali va richiesta la certificazione prefettizia. La validità temporale della certificazione*

Il requisito dell'assenza di « precedenti mafiosi o camorristici » deve ritenersi un presupposto giuridico del contratto e perciò va accertato prima della stipula ma non in funzione delle attività rivolte alla scelta del contraente privato. Ne consegue che la certificazione prefettizia va richiesta nei confronti del solo aggiudicatario e non di tutti i partecipanti alla gara o destinatari delle proposte. Se l'aggiudicatario è persona fisica, la certificazione deve riferirsi anche al coniuge, ai figli e alle altre persone conviventi; infatti, se uno di questi soggetti sia colpito da una misura di prevenzione contemplata dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, il titolare dell'impresa non può più essere iscritto nell'albo dei costruttori e in quello dei fornitori, oppure, se già iscritto, ne viene automaticamente cancellato.

Se aggiudicataria è una società o una cooperativa, bisogna distinguere: per le società di persone, il certificato va chiesto nei confronti di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo nei confronti dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita; per quelle di capitale, il certificato va chiesto nei confronti degli amministratori o comunque dei soci forniti di rappresentanza. Per i consorzi, il certificato va chiesto nei confronti di chi ha la rappresentanza esterna secondo l'atto costitutivo; e poiché il consorzio ha una funzione mediatrice (in senso lato) dei rapporti fra imprese consorziate e terzi contraenti ed una funzione coordinatrice delle attività delle singole imprese, la certificazione va chiesta anche nei confronti degli imprenditori consorziati o, se si tratta di società, dei rappresentanti legali delle società consorziate (secondo i criteri anzidetti); e ciò, sia argomentando dall'art. 1615 del codice civile (concernente la responsabilità del consorziato nei rapporti esterni) sia ad evitare il facile espediente di costituirsi in consorzio e così sottrarsi a quelle forme di controllo e di garanzia predisposte dalle leggi antimafia nei confronti di chi, imprenditore individuale o collettivo, effettivamente esegua l'opera partecipando all'impiego di danaro pubblico.

La certificazione prefettizia deve essere richiesta — per i contratti di appalto — anche per il direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, benché le leggi antimafia esplicitamente non lo prevedono; ciò perché una eventuale misura di prevenzione comminata al direttore tecnico determinerebbe la cancellazione dell'impresa dall'albo.

Non ci sono accertamenti da compiere o certificazioni da chiedere ai fini dell'art. 10-*ter* della legge n. 575 del 1965 (modificata dalla legge n. 646); infatti, se il tribunale, nel decidere sul procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad organizzazione mafiosa o camorristica dell'amministratore, del socio o dipendente, dispone la decadenza dagli albi della impresa o società, il provvedimento di cancellazione viene comunicato alla prefettura e perciò risulta dal certificato riguardante l'impresa o società.

La certificazione prefettizia non va richiesta nei confronti di enti pubblici o società e imprese a partecipazione pubblica (ENEL, SIP, aziende comunali, società del gruppo IRI, ecc.) nonché di enti privati con finalità assistenziali (associazioni di solidarietà, enti religiosi, ecc.).

E' stato posto il problema del limite di validità cronologico della certificazione prefettizia (il che rileva nei casi in cui l'amministrazione stipuli più contratti con il medesimo soggetto in un limitato arco di tempo). La legge non precisa tale limite di validità; tuttavia, traendo spunto dall'ultimo comma dell'art. 10 e tenendo conto d'una ben nota tendenza normativa circa la validità cronologica delle certificazioni, si ritiene che possa riconoscersi al certificato prefettizio una validità trimestrale.

Secondo le regole generali, per l'efficacia del contratto stipulato con la pubblica amministrazione occorre l'approvazione dell'autorità competente; ma ai fini che qui interessa non occorre un secondo certificato, salvo che l'approvazione intervenga oltre il trimestre successivo alla stipula del contratto, nel qual caso — per quanto si è detto — occorre chiedere una nuova certificazione alla prefettura competente.

7. — *La pendenza del procedimento di prevenzione come fatto impeditivo*

L'art. 10-*quinquies* punisce con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (la reclusione è da tre mesi ad un anno se il fatto è commesso con colpa) « il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli ».

E' stato già detto come debbano intendersi le espressioni « appalto » e « opere riguardanti la pubblica amministrazione ». Rimane da precisare quali siano i fatti impeditivi all'affidamento della esecuzione di opere.

Poiché l'art. 10-*quinquies* usa il termine « provvedimenti », si potrebbe ritenere che esso significhi « avvenuta irrogazione » di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero « intervenuto provvedimento » di sospensione o di decadenza dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere pubbliche o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori previsti dagli articoli 10, 10-*ter* e 10-*quater* della legge n. 575 del 1965. Se così fosse, la mera pendenza del procedimento per le misure di prevenzione non ostacolerebbe la stipula del contratto o il provvedimento di concessione. A giudizio di questo Ministero, siffatta interpretazione è sicuramente errata.

L'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965 (introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646) va letto insieme al quarto comma dell'art. 10 della stessa legge in cui si stabilisce che il certificato « di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione » di una misura è rilasciato dalla prefettura anche al fine « della stipula ed approvazione dei contratti indicati nell'art. 10-*quinquies* ». Tale norma (che è stata aggiunta dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, quindi in epoca successiva all'art. 10-*quinquies*) non serve soltanto ad indicare l'autorità competente al rilascio del certificato (e il relativo procedimento per ottenerlo) perché con essa si è inteso precisare anche gli effetti di tale certificato, così chiarendo ed integrando quanto già disposto in precedenza dagli articoli 20 e 21 della legge n. 646. Del resto l'art. 23 di quest'ultima legge, modificando il testo dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sull'albo nazionale dei costruttori, aveva già posto, tra i requisiti d'ordine generale per le iscrizioni nell'albo, l'« assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 »; dunque, già nel sistema della legge n. 646 del 1982 assumeva rilievo la semplice pendenza del procedimento per le misure di prevenzione.

Concludendo, se dal certificato prefettizio risulta un procedimento di prevenzione in corso, la stipula con quel soggetto non è possibile.

8. — *L'esecuzione anticipata*

Il delitto previsto dall'art. 10-*quinquies* si perfeziona con la stipula, nel caso di contratto, e con l'emanazione del provvedimento concessorio, nel caso di concessione.

In ordine al contratto di appalto va notato che, quando per la scelta del contraente sia stato seguito il sistema dei pubblici incanti o quello della licitazione privata, il vincolo giuridico sorge fin dal momento dell'aggiudicazione (art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), assumendo la stipulazione, che pure è imposta dalla legge (articoli 325 e 332 della legge n. 2248/1865, allegato *F*), un valore meramente riproduttivo e, tutt'al più, integrativo.

L'art. 337, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato *F*, prevede, per l'appalto, che « nei casi di urgenza » il Ministero può « autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento ». La norma si riferisce a quei casi in cui ragioni di urgenza determinino la necessità di una esecuzione anticipata del contratto prima che esso divenga efficace e, quindi, prima della sua approvazione (o della stessa stipulazione). C'è da chiedersi se tale procedura possa essere legittimamente adottata ancor prima di acquisire la prova dell'assenza degli impedimenti di cui all'art. 10-*quinquies*.

Al quesito deve darsi, a giudizio di questo Ministero, risposta positiva poiché l'efficacia del contratto è subordinata all'approvazione, mancando la quale il contratto si considera come mai intervenuto e l'aggiudicatario ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute (art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato *F*). Ne consegue che, nei casi di esecuzione anticipata l'approvazione potrà essere rilasciata (ovvero il contratto potrà essere formalizzato) solo se non risulterà a carico dell'aggiudicatario la presenza di un procedimento di prevenzione o di provvedimenti irrogativi di misure di sicurezza.

Nessuna deroga ai requisiti stabiliti dall'articolo 10-*quinquies* è possibile, neppure per casi di urgenza, rispetto ai cottimi fiduciari che, non necessitando di alcuna approvazione, hanno efficacia immediata con la stipula. Soltanto nelle ipotesi di indifferibile necessità previste dalla legge 21 dicembre 1977, n. 967 (e successiva proroga), ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 5 — acquisendo poi la certificazione prefettizia — qualora l'amministrazione penitenziaria ricorra al cottimo fiduciario per l'esecuzione delle opere. Infatti i particolari motivi di immediato intervento, spesso determinati da eccezionali emergenze connesse alla sicurezza ed alla funzionalità degli istituti penitenziari, possono talvolta rivelarsi incompatibili con i tempi di acquisizione del certificato prefettizio. D'altra parte, allorché entrerà in funzione il circuito informativo automatizzato previsto dall'art. 10-*bis*, ben può l'amministrazione penitenziaria compiere le verifiche necessarie sulla base delle informazioni che provengono direttamente dalle prefetture.

L'applicabilità del citato art. 337, secondo comma, è invece espressamente sancita per i contratti di « fornitura e lavori » in materia di misure di sicurezza dall'art. 10, comma decimo, della legge 26 aprile 1983 n. 130. Deve quindi ritenersi che anche per tali contratti, ancorché non rientranti nello schema del contratto di appalto di opere pubbliche, sia possibile procedere alla esecuzione anticipata pur in mancanza della certificazione prefettizia richiesta dall'art. 10 della legge n. 575/1965. Resta inteso che anche in tal caso l'approvazione del contratto è subordinata alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 10-*quinquies*.

9. — *L'autorizzazione al subappalto e al cottimo*

L'art. 21, comma primo, della legge n. 646/1982 punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera « ricevuta in appalto » il fatto di chi « avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente ».

L'autorizzazione, secondo quanto è stabilito nel comma secondo dello stesso articolo, è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del terzo affidatario e non può essere data nei casi in cui risulti, a carico del medesimo, alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10-*quinquies*. Essa è inoltre subordinata al possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Ciò vale anche per i subappalti di valore inferiore a L. 45.000.000, a nulla rilevando che l'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (così come modificato dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1981, n. 741) prescriva l'iscrizione nell'albo solo per chi esegua lavori superiori a detta cifra. Invero la formulazione della norma non opera distinzioni di sorta e non appare sostenibile una sua interpretazione restrittiva, tenuto conto che con essa il legislatore si è proposto proprio di rendere più difficile il ricorso ai subappalti nella consapevolezza che attraverso tale via spesso si realizzano fenomeni di infiltrazione mafiosa o camorristica.

10. — *Gli altri contratti derivati*

Si è già chiarito che il termine « appalto » e l'espressione « opere riguardanti la pubblica amministrazione » debbono essere intesi, nel sistema delle leggi antimafia, in senso ampio (v. paragrafo 2). Ciò vale, naturalmente, anche per il termine « subappalto », tanto più che il legislatore questa volta ha fatto espressa menzione anche del cottimo, rendendo così manifesta la sua intenzione di riferirsi ad ogni tipo di rapporto contrattuale, comunque preordinato alla realizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione.

Ne consegue, da un lato, che è soggetto all'autorizzazione ogni altro contratto assimilabile a tali figure contrattuali (es. appalto a regia) e, dall'altro, che le sanzioni comminate dall'art. 10-*quinquies* si applicano sia nel caso di indebita autorizzazione al subappalto sia in quello di indebita autorizzazione alle altre figure contrattuali assimilabili.

Quanto ai subappalti di servizio, la necessità dell'autorizzazione si ricava dal principio generale fissato dall'art. 1656 del codice civile.

In ordine alle forniture, nonostante che le norme di diritto comune non prevedano specificamente l'autorizzazione del committente, è da ritenersi che, sia per il carattere fiduciario di solito implicito nel rapporto tra pubblica amministrazione e fornitore specie quando la prestazione sia correlata ad uno specifico fabbisogno, e sia per la concreta operatività delle leggi antimafia, occorra il consenso dell'amministrazione. In entrambi i casi di contratto derivato, l'amministrazione, oltre ad autorizzare il subcontratto, dovrà chiedere il certificato prefettizio nei confronti dell'eventuale subcontraente.

La norma di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 646/1982 ha portata generale ed ha quindi abrogato ogni diversa disposizione che in precedenza consentiva all'appaltatore di affidare ad altre imprese i lavori ricevuti in appalto al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. Sicché, d'ora innanzi, anche i cottimi relativi a spostamenti di terra (in precedenza liberamente consentiti dall'art. 339, ultimo comma, della legge n. 2248/1865, allegato *F*) e i subappalti riguardanti gli impianti e i lavori speciali di cui alla tabella allegata alla legge n. 57/1962 dovranno essere autorizzati dalla pubblica amministrazione.

E' appena il caso di osservare che, secondo i principi generali in materia di contratti (articoli 1406 e seguenti del codice civile), senza il consenso delle amministrazioni appaltanti il contratto di appalto (o altro ad esso assimilabile) non può essere ceduto dal contraente privato ad un terzo. Ciò spiega il silenzio serbato al riguardo dalla disposizione in esame. Ovviamente se la cessione viene consentita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10-*quinquies* ove non sia stata preventivamente richiesta la certificazione prefettizia, rientrando tale ipotesi in quella di affidamento diretto dei lavori da parte della pubblica amministrazione, e ciò per gli effetti sostitutivi che la cessione determina nel rapporto contrattuale già instaurato.

Infine, per quanto riguarda le concessioni, le leggi antimafia nulla dicono circa la necessità o meno dell'autorizzazione per la stipula dei contratti derivati e circa l'autorità competente a darla. Ad avviso di

questo Ministero sarebbe pericoloso, attese le finalità delle disposizioni antimafia, sottrarre ogni rapporto tra concessionario e terzi ai meccanismi di controllo stabiliti dalle leggi del 1982. Pertanto questo Ministero ritiene, sempre avvalendosi del potere di autoregolamentazione, che anche in questi casi occorra l'autorizzazione; e poiché l'« autorità competente a rilasciarla » non può identificarsi nel concessionario, che ha limitati poteri pubblici e comunque non tali da conferirgli la qualità di pubblica amministrazione, la facoltà di autorizzazione compete all'autorità concedente.

Il Ministro: DARIDA

(3733)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 giugno 1983, n. 25.

Art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, aggiunto dalla legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria dei sostituti d'imposta.

Alle intendenze di finanza;

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Al Comando generale della Guardia di finanza;

Al Servizio centrale degli ispettori tributari;

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo;

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano;

Al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette.

PREMESSA.

Il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 — il cui testo, coordinato con la citata legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983 — ha esteso. con le disposizioni di cui all'art. 2-*ter*, introdotto dalla legge di conversione, anche ai sostituti d'imposta la possibilità di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o in aumento di quelle già presentate, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, in relazione alle stesse annualità per le quali detta facoltà è stata concessa dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (il cui testo aggiornato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1983), ai contribuenti per i redditi propri.

L'opportunità di estendere anche ai sostituti d'imposta la facoltà di fruire del trattamento agevolativo previsto dal citato decreto-legge n. 429 ha preso le mosse dalla constatata esigenza di eliminare eventuali remore alla definizione per condono dei redditi propri da parte di quei contribuenti che, assumendo anche la veste di sostituti d'imposta, avrebbero potuto temere di evidenziare, attraverso la definizione agevolata dei redditi propri, situazioni irregolari in detta loro veste.

Naturalmente, essendo i sostituti d'imposta configurati dalla normativa tributaria al precipuo scopo di obbligarli al pagamento delle imposte in luogo di altri per fatti e situazioni a questi ultimi riferibili, previa applicazione delle ritenute alla fonte sia a titolo d'acconto che d'imposta, la possibilità di condono offerta dalla legge in esame non poteva avere la stessa portata del condono concesso ai normali contribuenti per i redditi propri.

E' stata conseguentemente prevista soltanto la possibilità di presentazione di dichiarazioni integrative, prive di qualsiasi effetto di definizione automatica, sia totale che mediante attribuzione di franchigia; e ciò anche nell'ipotesi di accertamenti già intervenuti e non resisi definitivi, in quanto la dichiarazione integrativa di che trattasi non potrà mai essere estintiva della controversia.

Ovviamente, anche le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d'imposta potranno essere sottoposte a verifica nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento e le rettifiche a carico di tali dichiarazioni integrative potranno essere effettuate dagli uffici delle imposte ogni qualvolta dovessero risultare maggiori somme da assoggettare a ritenuta rispetto a quelle emergenti dalle dichiarazioni integrative, ferma restando, comunque, l'inapplicabilità delle relative sanzioni fino ai limiti dei maggiori imponibili indicati nelle dichiarazioni integrative.

La novità della previsione legislativa di che trattasi ha comportato, naturalmente, una specifica disciplina dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative dei sostituti d'imposta e l'emanazione di particolari disposizioni per regolamentare le modalità per la presentazione di tali dichiarazioni. Ciò è avvenuto mediante l'apposito decreto ministeriale del 26 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983.

La presentazione delle suddette dichiarazioni integrative può comportare, infine, l'amnistia per i reati tributari commessi dai sostituti d'imposta in tale loro veste, a condizione che questi ultimi adempiano a talune prescrizioni che verranno più innanzi esaminate. E' noto, a tal proposito, che con decreto presidenziale 9 agosto 1982, n. 525, venne concessa amnistia per i reati tributari in materia di imposte sui redditi nonché di tasse e imposte indirette sugli affari, commessi fino al 30 giugno 1982. L'art. 1 dello stesso decreto ebbe a stabilire che l'amnistia si applicava a condizione che, per l'imposta ed il periodo d'imposta cui i reati si riferivano, fosse stata presentata istanza di definizione (per i tributi aboliti) o dichiarazione integrativa (per le imposte sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto) avente determinate caratteristiche.

Non essendo tale amnistia estensibile ai sostituti d'imposta, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della richiamata legge n. 27 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1983) recante la concessione dell'amnistia per i reati propri dei sostituti d'imposta, commessi fino al

30 giugno 1982 (analogamente, quindi, a quanto previsto per l'amnistia già concessa ai contribuenti) e riferibili ai periodi d'imposta per i quali è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative secondo le disposizioni dell'art. 2-*ter* del citato decreto-legge n. 916 del 1982.

Anche per tali soggetti, infatti, la previsione di norme agevolative per la definizione di situazioni e pendenze del passato non poteva non accompagnarsi ad un atto di clemenza che, rimuovendo ogni remora alla presentazione delle dichiarazioni integrative, eliminasse altresì, a determinate condizioni, le correlative implicazioni di carattere penale.

Ciò premesso, con la presente circolare vengono illustrati, in relazione alle differenti situazioni tributarie, gli adempimenti che i sostituti d'imposta sono tenuti ad osservare per beneficiare delle citate agevolazioni.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai quali è diretta la circolare sono invitati a fornire la massima divulgazione alle istruzioni in essa contenute ed a formulare richieste di eventuali, ulteriori chiarimenti direttamente alla scrivente.

1. — SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2-*ter* dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, la facoltà di presentare dichiarazioni integrative di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, anche se con ritardo superiore ad un mese, spetta in via di principio a tutti i soggetti indicati nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare le ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed a presentare la relativa dichiarazione annuale.

Destinatari della normativa in esame sono, quindi, tutti quei soggetti che, essendosi venuti a trovare, nei periodi d'imposta interessati dal provvedimento, nella posizione di sostituti d'imposta, dovevano rispettare tutti gli adempimenti di carattere sostanziale e procedurale previsti dalle singole disposizioni vigenti nei periodi stessi.

In pratica, poiché il legislatore ha richiamato tutte le fattispecie imponibili rientranti nella previsione di cui agli articoli 23 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ne consegue che possono fruire delle disposizioni agevolative in rassegna sia quei soggetti che erano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Mod. 770 e sia quei soggetti che, in base al combinato disposto degli articoli 9, sesto comma, e 7, quinto comma, dello stesso decreto erano tenuti a presentare la dichiarazione annuale Mod. 770/*bis* nello stesso termine entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione annuale dei redditi propri (Mod. 760).

Attesa la chiara formulazione della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2-*ter* — che richiama le ipotesi di effettuazione della ritenuta e di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza peraltro citare l'ipotesi di omesso versamento di ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali già presentate — ne deriva che non rientrano nell'ambito applicativo della norma in esame quei sostituti d'imposta che hanno presentato le dichiarazioni annuali Mod. 770 e Mod. 770/*bis* evidenzianti somme o valori soggetti a ritenuta, relativamente alle quali non avevano provveduto ad effettuare, in tutto o in parte, il versamento. Tale interpretazione trova conferma nella previsione di cui all'art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, laddove si stabilisce che le sanzioni previste dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non vengono applicate, oltre che ai contribuenti, anche ai sostituti d'imposta che abbiano provveduto, entro la data del 30 settembre 1982 (termine successivamente prorogato al 15 marzo 1983), al versamento delle ritenute in parola.

Ora, poiché trattasi di fattispecie già contemplata da altre norme agevolative, non espressamente ricomprese dal legislatore fra quelle di cui all'art. 2-*ter* del citato decreto-legge n. 916 del 1982, si deve concludere che la stessa non può essere ricondotta nell'ambito operativo di tale normativa, e ciò ancorché gli interessati evidenzino eventuali maggiori imponibili al fine di creare una sorta di collegamento fra la fattispecie esclusa dal condono attuale (perché già disciplinata da norma non più operante) e situazioni rientranti nell'ambito operativo dell'art. 2-*ter*.

Pertanto, ove gli uffici dovessero riscontrare siffatti comportamenti, acquisiranno a tassazione i maggiori importi dichiarati attraverso le corrispondenti ritenute alla fonte relative a somme o valori già dichiarati, per i quali si renderanno comunque applicabili le sanzioni amministrative di cui è cenno nell'art. 23 del ricordato decreto-legge n. 429 del 1982.

Restano del pari esclusi dal beneficio di che trattasi anche quei sostituti d'imposta che, relativamente alle fattispecie contemplate dall'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982, siano stati raggiunti da accertamenti resisi definitivi. Tale esclusione concerne, ovviamente soltanto i periodi d'imposta interessati dagli accertamenti definitivi ed opera limitatamente alle somme accertate. Ne consegue che, ove i sostituti d'imposta intendano sanare altre violazioni commesse nei periodi d'imposta già definitivamente accertati, agli stessi non è preclusa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, evidenziante nuove somme o valori e nuove ritenute, con riferimento alle annualità per le quali è intervenuto accertamento definitivo, ferma restando però l'intangibilità, a tutti gli effetti, degli accertamenti già operati e non più impugnabili.

Ai fini dell'accertamento della situazione di inoppugnabilità degli accertamenti già operati dagli uffici delle imposte occorre tener presente la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 2-*ter* in questione, in forza del quale trovano applicazione, fra l'altro, anche le norme dell'art. 32, secondo e terzo comma, del citato decreto-legge n. 429 del 1982, nel testo modificato dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27 e con riferimento alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Poiché coordinando il nuovo testo dell'art. 32, secondo comma, del richiamato decreto-legge n. 429 con il secondo comma dell'art. 2-*ter*, si evince che tanto i giudizi in corso quanto i termini per ricorrere o di impugnativa (pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 27 del 1983, e cioè al 15 febbraio 1983, nonché i termini che iniziano a decorrere dopo tale data) sono da ritenere sospesi fino al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni integrative, si dovrà avere riguardo, ai fini della definitività o meno

dell'accertamento, alla situazione esistente alla data del 15 febbraio 1983. Pertanto, se a tale data l'accertamento o il relativo giudizio contenzioso non si fossero ancora resi definitivi, i sostituti d'imposta potranno avvalersi delle disposizioni agevolative in materia di definizione delle pendenze e delle controversie e presentare legittimamente la dichiarazione integrativa anche per le annualità accertate.

Fra i soggetti ammessi alla presentazione delle dichiarazioni integrative l'ultimo comma dell'art. 2-*ter* contempla altresì quei sostituti che, avendo erogato nei periodi d'imposta interessati dal condono somme o valori soggetti a prelievo alla fonte, hanno proceduto ad eseguire, in tutto o in parte, le ritenute stesse, provvedendo a versarle in tutto o in parte, ma hanno omesso di presentare la dichiarazione annuale Mod. 770 e/o Mod. 770/*bis*, ovvero hanno presentato tali dichiarazioni con riferimento ad altre somme o valori. Orbene, anche per dette ipotesi — diverse da quelle contemplate nel più volte citato art. 23 del decreto-legge n. 429 del 1982 — è prevista la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa al fine di conseguire la non applicazione delle sanzioni che si sarebbero rese altrimenti applicabili, stabilendo che i versamenti come sopra eseguiti si considerano validi e che in ogni caso restano ferme, relativamente ai versamenti stessi, le somme pagate a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie, limitatamente però a quelle corrisposte entro il 14 febbraio 1983.

Sebbene non espressamente contemplati dall'articolo 2-*ter* del citato decreto n. 916 del 1982, va qui ricordato che alla presentazione delle dichiarazioni integrative in questione possono provvedervi anche gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti nel periodo compreso fra il 28 febbraio ed il 30 giugno 1983. Tale facoltà è specificamente prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo 1983, che richiama per detta fattispecie la particolare disciplina prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e che fissa altresì specifiche modalità in ordine agli adempimenti che gli eredi devono nella specie osservare.

Verificandosi tale situazione, gli eredi possono fruire dello slittamento del termine utile di sei mesi e presentare, conseguentemente, la dichiarazione integrativa oltre il termine ordinario, previsto per la generalità dei sostituti d'imposta, del 30 giugno 1983, fermo restando comunque il termine massimo del 30 dicembre 1983 nel caso in cui il sostituto d'imposta sia deceduto entro il 30 giugno 1983.

Ne deriva che, ove il sostituto d'imposta sia deceduto anteriormente al 28 febbraio 1983, gli eredi possono presentare la dichiarazione integrativa nel periodo che va dal 10 al 30 giugno 1983, così come stabilito per la generalità dei sostituti di imposta dal secondo comma dell'art. 2-*ter* sopra richiamato.

La proroga in favore degli eredi del termine della presentazione della dichiarazione integrativa comporta, naturalmente, un conseguente slittamento in avanti dei termini entro i quali gli eredi stessi devono effettuare il versamento diretto delle somme dovute, secondo le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello art. 5 del citato decreto ministeriale 26 marzo 1983, disposizioni che formeranno oggetto di specifica trattazione nella parte riguardante le modalità di versamento delle nuove ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative.

La dichiarazione integrativa può essere, infine, presentata anche da soggetti diversi dagli originari sostituti d'imposta ove siano intervenute vicende estintive (fusione, liquidazione, ecc.) o modificative (trasformazione) incidenti sulla concreta possibilità di sanare i comportamenti antigiuridici pregressi, siccome previsto dalla legge.

In caso di fusione, i soggetti risultanti dalla fusione sono quindi legittimati a spedire, oltre alla eventuale propria dichiarazione integrativa, anche quella dei soggetti preesistenti alla fusione; pertanto si dovranno spedire tante dichiarazioni integrative per quanti sono i soggetti interessati alla fusione; identico criterio si applica anche in caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero di trasformazione di una di queste ultime società in uno degli altri tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile. In tutti gli altri casi di trasformazione dev'essere invece presentata un'unica dichiarazione integrativa per i periodi anteriori o posteriori alla trasformazione.

2. — Periodi d'imposta definibili per condono.

I soggetti indicati nel paragrafo precedente possono esercitare la facoltà di presentare dichiarazioni integrative secondo le modalità che formeranno oggetto di distinta trattazione nei successivi paragrafi.

A tale riguardo occorre precisare che, potendo verificarsi l'ipotesi di sostituti d'imposta obbligati a presentare le dichiarazioni annuali Mod. 770 e Mod. 770/*bis*, la dichiarazione integrativa può essere presentata per l'una e non per l'altra ovvero per entrambi i due tipi di dichiarazione originaria e che in ogni caso la richiesta di definizione per condono potrà essere limitata a uno o più periodi d'imposta ed a uno o più tipi di reddito soggetto a prelievo alla fonte.

Le nuove somme o valori e le relative ritenute ai cui effetti i sostituti d'imposta sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative — sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo nel senso esplicitato nel precedente paragrafo — sono quelli ricadenti nei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982. Ciò risulta dal disposto del primo comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982, laddove, peraltro, non si fa distinzione a seconda che la dichiarazione annuale originaria sia un Mod. 770 o un Mod. 770/*bis*.

In assenza di particolari disposizioni in materia, dovendo trovare applicazione le regole ordinarie previste per le due fattispecie dai decreti delegati disciplinanti la soggetta materia, può affermarsi che, se trattasi di situazioni rientranti nell'ipotesi di dichiarazione annuale originaria come Mod. 770, le annualità per le quali può legittimamente essere presentata dichiarazione integrativa corrispondono ai periodi d'imposta dal 1974 al 1981, la cui dichiarazione originaria doveva essere presentata negli anni, rispettivamente, dal 1975 al 1982; se trattasi di situazioni rientranti nell'ipotesi di dichiarazione originaria come Mod. 770/*bis*, i periodi d'imposta per i quali può legittimamente essere presentata

dichiarazione integrativa corrispondono ai periodi di imposta coincidenti con gli esercizi sociali per i quali il soggetto era tenuto a presentare le dichiarazioni annuali Mod. 760 relative ai redditi propri.

In quest'ultima ipotesi rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del provvedimento tutti i periodi d'imposta ricompresi a partire da quello che ha avuto inizio dal 1° gennaio 1974 (escluso, per i soggetti il cui esercizio non coincide o non coincideva con l'anno solare, l'esercizio 1973/74), fino a quello terminato: entro la data del 31 marzo 1982, se trattasi di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta; entro il 28 febbraio 1982, se trattasi di soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, e sempreché non ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile.

In ogni caso, se trattasi di soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si dovrà avere riguardo al periodo d'imposta per il quale è venuto a scadere, anteriormente alla data del 1° agosto 1982, il termine di un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, ovvero alla scadenza del termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo per detta approvazione, qualora quest'ultima non sia intervenuta entro la menzionata scadenza e, infine, si avrà riguardo al periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi propri del soggetto è scaduto, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, entro il 31 luglio 1982, se trattasi di periodi di imposta inferiori all'anno solare.

Circa la definitività dell'accertamento si precisa — in aggiunta a quanto già rilevato su tale aspetto nel paragrafo precedente — che questo si rende definitivo quando contro di esso non è stato presentato, nel termine di sessanta giorni da quello di notifica, valido ricorso alla commissione tributaria di primo grado o, se il ricorso è stato tempestivamente e validamente presentato, quando il procedimento contenzioso si è chiuso con decisione o sentenza passata in giudicato (definitiva).

Deve parimenti ritenersi definitivo l'accertamento che sia stato impugnato dal contribuente soltanto in relazione alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel provvedimento in esame ai periodi d'imposta accertati, i relativi accertamenti non devono essere divenuti definitivi alla data del 15 febbraio 1983, cioè anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 27/83. Ciò in quanto l'art. 32, secondo comma, di tale decreto-legge, siccome modificato dall'art. 1 della legge n. 27 del 1983, ha stabilito la sospensione, a partire dal 15 febbraio 1983 — e secondo l'interpretazione logica di detto secondo comma — fino al 30 giugno 1983, di tutti i giudizi in corso e dei termini per ricorrere e di impugnativa pendenti o che iniziano a decorrere dopo tale data.

L'art. 2-*ter*, primo comma, del decreto-legge n. 916 del 1982 dispone, tra l'altro, che i sostituti d'imposta sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese. Questa disposizione va innanzitutto coordinata con quella contenuta nello stesso primo comma che, nel precisare i periodi d'imposta relativamente ai quali possono essere presentate le dichiarazioni integrative, fa riferimento ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni originarie dovevano essere presentate entro la data del 31 luglio 1982.

Orbene, dovendosi stabilire quando si versi nell'ipotesi di dichiarazione omessa e quando si versi in ipotesi di dichiarazione tardiva bisogna avere riguardo alle norme dei decreti delegati disciplinanti la soggetta materia, stante l'assenza di specifiche disposizioni derogative nel provvedimento di che trattasi.

Pertanto, alla stregua di quanto dispongono gli articoli 9, ultimo comma, 12, quarto comma e 47, ultimo comma, si ha che tanto le dichiarazioni tardive nel mese, quanto le dichiarazioni omesse — sia perché mai presentate e sia se presentate oltre il mese ai sensi delle citate disposizioni — possono fruire dei benefici previsti dall'art. 2-*ter* a condizione che i sostituti d'imposta presentino le prescritte dichiarazioni integrative, ferma restando comunque l'applicabilità delle sanzioni conseguenti ad accertamento definitivo.

3. — MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982 le dichiarazioni integrative devono essere redatte dai sostituti d'imposta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con il già citato decreto del Ministro delle finanze 26 marzo 1983 e, per quanto riguarda la sottoscrizione e la presentazione delle stesse, si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma del citato art. 2-*ter* e dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale.

Pertanto, ai fini della scelta e dell'uso del modulo occorrente, i sostituti dovranno adottare uno dei due modelli approvati con il citato decreto ministeriale, a seconda che la dichiarazione integrativa si riferisca a somme e valori che sono stati o dovevano essere dichiarati con il Mod. 770 e con il Mod. 770/*bis*.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda presentare entrambe tali dichiarazioni, si dovranno utilizzare schede conformi ai due modelli di dichiarazione integrativa dianzi specificati.

Il modello di dichiarazione è costituito da due esemplari, di cui uno « Originale per l'ufficio delle imposte dirette» e l'altro « Copia per l'elaborazione automatica ». E' altresì unito un esemplare di modello di dichiarazione integrativa per uso del contribuente, che si consiglia di compilare per primo come minuta.

In assenza di norme derogatrici si applicano, ai fini della sottoscrizione, quelle ordinarie contenute nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Pertanto, le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte dal soggetto interessato o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. In caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre la sottoscrizione del rappresentante legale e, in mancanza, di chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o del rappresentante negoziale nonché, in caso di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presso cui esiste un organo di controllo, delle persone fisiche che lo costituiscono o del presidente se si tratta di organo collegiale. La mancata sottoscrizione da parte del contribuente o del rappresentante comporta la nullità della dichiarazione

integrativa, mentre nel caso della mancata sottoscrizione dei membri o del presidente dell'organo di controllo la dichiarazione integrativa resta valida.

I due esemplari per l'ufficio e per il servizio meccanografico debitamente compilati, devono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette territorialmente competente. Sulla busta devono essere indicati i dati identificativi del dichiarante.

L'ufficio distrettuale delle imposte competente a ricevere la dichiarazione integrativa è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto d'imposta al momento della spedizione della dichiarazione integrativa stessa.

In caso di soggetto non più esistente, l'ufficio è quello al quale è stata presentata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 e/o Mod. 770/*bis*).

Come già anticipato, i soggetti risultanti dalle fusioni possono spedire, oltre alla propria dichiarazione integrativa, anche quella dei soggetti preesistenti alla fusione per unione o incorporazione. In tal caso si dovranno spedire tante dichiarazioni integrative per quanti sono i soggetti interessati alla fusione e tali dichiarazioni vanno tutte indirizzate all'ufficio distrettuale competente a ricevere la dichiarazione integrativa del soggetto risultante dalla fusione. Identico criterio si applica anche in caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero di trasformazione di una di queste ultime società in uno degli altri tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile. In tutti gli altri casi di trasformazione deve essere invece presentata un'unica dichiarazione integrativa per i periodi anteriori o posteriori della trasformazione.

Per espressa statuizione del quarto comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982 e dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 marzo 1983 le dichiarazioni integrative devono essere necessariamente spedite per posta tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Secondo il disposto dell'art. 12, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 dette dichiarazioni integrative si considerano presentate nel giorno in cui le stesse sono consegnate all'ufficio postale e la prova della loro presentazione è data dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale: nessun'altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze di tali documenti.

Giusta le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2-*ter* più volte citato, i sostituti d'imposta interessati devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative esclusivamente nel periodo compreso tra il 10 e il 30 giugno 1983.

Le dichiarazioni integrative spedite dopo il 30 giugno 1983 non si possono quindi considerare validamente presentate e non spiegano alcuna efficacia.

Le dichiarazioni integrative spedite prima del 10 giugno 1983 si considerano presentate, a tutti gli effetti, il 10 giugno stesso.

Resta salva in questa ipotesi la facoltà per il contribuente di presentare una nuova dichiarazione integrativa, sempre entro il termine massimo del 30 giugno, qualora precedentemente alla detta data del 10 giugno sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio in riferimento a periodi d'imposta oggetto della precedente dichiarazione integrativa.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti nel periodo compreso fra il 28 febbraio ed il 30 giugno 1983 possono presentare entro il 30 dicembre 1983 la dichiarazione integrativa con riguardo alle imposte dovute dal dante causa.

Nel caso in cui le dichiarazioni integrative siano spedite ad un ufficio incompetente, la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui le stesse pervengono all'ufficio delle imposte competente: ne deriva che se quest'ultimo non riceve le dichiarazioni integrative entro e non oltre la predetta data del 30 giugno 1983 le dichiarazioni stesse non possono considerarsi validamente presentate e di conseguenza gli interessati non potranno avvalersi delle disposizioni agevolative in rassegna.

4. — Contenuto delle dichiarazioni integrative.

Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 26 marzo 1983 i sostituti d'imposta devono indicare nelle dichiarazioni integrative, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982, l'ammontare delle nuove somme o valori e delle nuove ritenute da determinare, per ciascun tipo di reddito, sulla base delle aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

Il successivo secondo comma del citato art. 3 stabilisce, poi, che qualora si versi nell'ipotesi di somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte con una pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute secondo i criteri fissati nel primo comma dello stesso articolo, il sostituto d'imposta dovrà indicare nella dichiarazione integrativa, sempre distintamente per ciascun periodo d'imposta, l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate.

Si entra, con le richiamate disposizioni, nella parte sostanziale del provvedimento, quella cioè riguardante la determinazione delle ritenute che dovranno poi formare oggetto di pagamento. Sotto il profilo della modulistica, vengono in rilievo i « Prospetti di calcolo » riportati all'interno del modulo di dichiarazione integrativa, la cui compilazione si presenta preliminare alla redazione del « Quadro riepilogativo » che riassumerà tutti i dati evidenziati nei singoli prospetti.

I due tipi di dichiarazione integrativa nella specie utilizzabili — Mod. 770 e Mod. 770/*bis* — si presentano strutturalmente analoghi, anche se gli stessi risentono della diversa struttura delle dichiarazioni originarie che hanno, com'è noto, differente contenuto. In particolare, mentre i prospetti interni della dichiarazione integrativa collegabile al Mod. 770, suddivisi in sei prospetti per ciascuno dei periodi d'imposta dal 1974 al 1981 (analogo criterio è stato adottato per la dichiarazione integrativa collegata al Mod. 770/*bis*, seppure integrato da apposite caselle destinate ad accogliere i riferimenti degli esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare), sono articolati in base ai singoli quadri interni del Mod. 770, i prospetti della dichiarazione integrativa collegata al Mod. 770/*bis* riproducono, nel-

l'articolazione interna delle singole tipologie di reddito, i prospetti delle corrispondenti dichiarazioni originarie.

Tutto ciò implica che i sostituti d'imposta, per la compilazione dei prospetti di calcolo, dovranno utilizzare *esclusivamente i prospetti contraddistinti* dall'anno o dall'esercizio sociale cui si riferisce il periodo d'imposta o i periodi d'imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata.

Gli importi debbono essere indicati integralmente, senza troncamenti o arrotondamenti, in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto le dichiarazioni originarie.

In ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione dei suddetti prospetti di calcolo, si precisa quanto segue.

In corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare complessivo delle nuove somme o dei valori non dichiarati nel modello di dichiarazione originaria, quale che ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia in quanto quest'ultima prosegue, anche ai fini sanzionatori, per l'eccedenza rispetto agli imponibili dichiarati.

Sempre in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della ritenuta applicata, che deve essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa. Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari riquadri della colonna 1 (corrispondenti come già accennato ai singoli quadri del Mod. 770 ed ai singoli prospetti del Mod. 770/*bis*) debbano essere dichiarati somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le *aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta*, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano intervenute variazioni di aliquote nelle ritenute da applicare su un determinato tipo di reddito.

In pratica, il sostituto d'imposta per determinare l'aliquota media ponderata corrispondente a somme o valori indicati cumulativamente nella colonna 2, relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote differenti, dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Per meglio chiarire quanto accennato, si pensi al caso in cui un imprenditore commerciale intenda regolarizzare, per l'anno 1976, la sua posizione di sostituto d'imposta relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al quadro *A* del Mod. 770, posizione irregolare per il fatto di aver corrisposto ai propri dipendenti, aventi qualifiche ed anzianità differenti, somme in misura superiore a quelle contabilizzate ed assoggettate a ritenuta.

Versandosi qui nella ipotesi di rettifica di dichiarazione già presentata e considerato che i redditi della specie non sono suscettibili di esprimere, per il particolare tipo di determinazione delle ritenute alla fonte, *un'unica aliquota valida a rappresentare il calcolo eseguito* per stabilire l'entità delle ritenute stesse, si dovrà indicare nella colonna 3, concernente l'aliquota applicata, il risultato del rapporto fra il totale delle nuove ritenute, determinate a parte secondo le regole ordinarie, ed il totale delle nuove somme che assumono il valore di imponibile.

Lo stesso criterio deve essere adottato qualora si tratti di redditi compresi in uno stesso quadro, ma soggetti a differenti aliquote applicabili su diverse basi imponibili (es.: somme a titolo di compensi per prestazioni professionali; a titolo di compensi per collaborazioni coordinate e continuative, diritti d'autore, ecc.). Anche in tal caso il raffronto tra il totale delle *nuove somme o valori e quello delle ritenute sulle stesse* gravanti non può essere espresso che attraverso la evidenziazione dell'aliquota media ponderata delle ritenute applicate, la quale è espressione delle diverse aliquote che hanno gravato, in varia misura, le differenti somme soggette al prelievo alla fonte ricomprese in quella particolare tipologia di redditi contemplata dal prospetto.

Ai fini della pratica effettuazione di tale operazione si rinvia all'esemplificazione fatta nelle istruzioni che accompagnano i modelli di dichiarazione integrativa.

L'indicazione da parte del sostituto d'imposta della aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'ufficio *delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa* stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute esposte nella colonna 4. Si ribadisce comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi di ritenuta ad essa corrispondenti, non impedisce all'ufficio delle imposte di accertare, in sede di controllo, gli importi di ritenuta effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

Una volta compiuta la suddetta operazione i sostituti d'imposta dovranno esporre — fatta salva l'eccezione che viene qui di seguito illustrata — nella colonna contraddistinta col n. 4 l'ammontare delle nuove ritenute afferenti le somme ed i valori già evidenziati nella precedente colonna 2.

Tale procedimento, peraltro, non può essere sempre seguito, atteso che detto meccanismo non è applicabile quando si tratti di dichiarazioni integrative concernenti la definizione agevolata di accertamenti notificati in data antecedente il 10 giugno 1983. Ed infatti, ai sensi del settimo comma dell'art. 2-*ter* del più volte citato decreto-legge n. 916 del 1982, in caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato entro il 9 giugno 1983, pur potendo il sostituto d'imposta presentare la dichiarazione integrativa anche con riferimento alle ritenute o alle maggiori ritenute accertate dall'ufficio delle imposte, tuttavia non deve procedere al versamento delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, avendo il legislatore previsto tale obbligo soltanto per le ipotesi in cui il sostituto non sia stato raggiunto da accertamento alla predetta data del 9 giugno.

Tale esclusione è dovuta alla circostanza che, in caso d'accertamento non definitivo, la liquidazione dell'imposta spetta all'ufficio accertatore, che può aver nel frattempo proceduto ad iscrizioni a ruolo.

Pertanto, qualora si versi nell'ipotesi in rassegna, i sostituti d'imposta dovranno limitarsi ad indicare nella colonna 2 l'ammontare delle somme o valori accertati che intendono definire per condono, senza compilare le successive colonne 3 e 4, tenendo comunque presenti gli ulteriori chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 6. Se nella colonna 2 vengono indicate le stesse somme accertate dall'ufficio, le sanzioni amministrative di cui all'ottavo comma dell'art. 2-*ter* non sono più dovute, ferme restando comunque quelle eventualmente già corrisposte alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1983; se invece nella dichiarazione integrativa il sostituto d'imposta evidenzia, nella suddetta colonna 2, un importo inferiore a quello accertato dall'ufficio delle imposte, dovendo la controversia proseguire per la differenza non accettata, le sanzioni amministrative saranno commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate.

Lo stesso criterio deve essere seguito nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'ufficio concerna unicamente l'ammontare delle ritenute alla fonte dovute — ad esempio, perché è stata erroneamente applicata l'aliquota — e non le somme o valori indicati nella dichiarazione originaria, da ripetersi nella colonna 2 della dichiarazione integrativa.

L'ultimo comma dell'art. 2-*ter* prende in considerazione l'ipotesi di quei sostituti d'imposta che, avendo corrisposto in uno o più periodi d'imposta interessati dalla normativa in esame somme o valori soggetti a ritenuta, hanno provveduto a versare le ritenute stesse — sia tempestivamente che tardivamente — senza presentare la dichiarazione. Per i sostituti d'imposta che si trovino nella predetta condizione i versamenti delle ritenute così effettuati saranno considerati validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei riquadri di reddito relativi, indicheranno nella colonna 2 le somme o i valori a suo tempo non dichiarati e nella colonna 5 l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata secondo i criteri già esposti.

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano indicare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2 — sempre in corrispondenza dei riquadri di cui alla colonna 1 — indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre nella colonna 4 indicheranno l'ammontare delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati in precedenza. In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli uffici delle imposte, nella colonna 3 va parimenti indicata l'aliquota media ponderata calcolata con riferimento all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute complessivamente indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al «Quadro riepilogativo» il numero di attestazioni stesse.

Analoga procedura dovrà essere osservata anche nei casi in cui, avendo eseguito i versamenti delle ritenute, i sostituti abbiano presentato la dichiarazione tardivamente (cioè entro il mese successivo alla scadenza del termine) ovvero l'abbiano presentata oltre il mese dalla scadenza o ad ufficio diverso dall'ufficio delle imposte territorialmente competente: in queste due ultime ipotesi la dichiarazione, com'è noto, si considera omessa (per la seconda ipotesi, ove, beninteso, la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio competente oltre i termini di legge).

Anche in questi casi i sostituti, per i periodi d'imposta che interessano, compileranno la colonna 2, indicando le somme o valori già dichiarati nella dichiarazione tardiva ovvero nelle dichiarazioni considerate omesse e, nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, oltre all'indicazione, nella colonna 3, dell'aliquota media.

Parimenti indicheranno, rispettivamente, nella colonna 2 e nella colonna 4 l'importo delle nuove somme o valori e delle maggiori ritenute, ove intendano dichiarare importi aggiuntivi — e relative ritenute — di quelli già compresi nelle dichiarazioni tardive o considerate omesse.

I sostituti che versino nelle condizioni testè descritte non debbono allegare alla dichiarazione integrativa alcuna attestazione dei versamenti eseguiti se ed in quanto tali attestazioni siano state già allegate alle dichiarazioni tardive o considerate omesse. In queste ipotesi, i sostituti faranno annotazione in tal senso nell'apposito riquadro «annotazioni» della dichiarazione integrativa, precisando che le attestazioni di versamento sono state allegate alla dichiarazione a suo tempo presentata.

Ciò posto, qualora i sostituti d'imposta non siano interessati anche all'ottenimento dell'amnistia, si potranno verificare le seguenti situazioni, a seconda che la dichiarazione integrativa da presentare riguardi somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte da dichiarare col Mod. 770 o col Mod. 770/*bis*.

Nel primo caso (Mod. 770) si dovranno trascrivere nella colonna 6 gli importi delle ritenute già evidenziate nella colonna 4, qualora le modalità di versamento previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedano l'obbligo del versamento in esattoria. In particolare, poiché l'articolo 4 del decreto ministeriale 26 marzo 1983 stabilisce che il pagamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative in questione deve essere effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 nel testo vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative, ne consegue che dovranno essere versati

in esattoria, e pertanto indicati nella colonna 6, gli importi delle ritenute alla fonte riguardanti i seguenti tipi di reddito:

i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, che dovevano essere originariamente dichiarati con il Modello 770/*A*;

le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che dovevano essere originariamente dichiarati con il Mod. 770/*B*;

i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che dovevano essere originariamente dichiarati con il Mod. 770/*C*;

i redditi di lavoro autonomo, che dovevano originariamente essere dichiarati con il Mod. 770/*D*;

i compensi per avviamento commerciale, i contributi degli enti pubblici ed i riscatti delle polizze di assicurazione sulla vita che dovevano essere dichiarati con il Mod. 770/*E*;

gli utili distribuiti dalle società, diversi da quelli su titoli esteri, che dovevano essere originariamente dichiarati con il Mod. 770/*G*.

Si dovranno invece trascrivere nella colonna 7, concernente i versamenti da effettuare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, gli importi delle ritenute alla fonte riguardanti i seguenti tipi di reddito:

i redditi di capitale, diversi da quelli già menzionati, che dovevano essere originariamente dichiarati nei Quadri *E* — limitatamente a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 — ed *F* del Mod. 770;

gli utili dei titoli esteri, che dovevano essere originariamente dichiarati con il Mod. 770/*G*-1.

Nel secondo caso (Mod. 770/*bis*), non dovendosi fare alcuna distinzione del tipo di quella sopraesposta, perché nella specie è previsto il versamento in tesoreria per tutti i tipi di reddito ivi contemplati, i sostituti d'imposta dovranno limitarsi a trascrivere nella colonna 6 l'ammontare delle ritenute di cui alla colonna 4.

Infine, è appena il caso di accennare che il codice relativo al grado di contenzioso (colonna 11) va indicato anche nel caso in cui il sostituto d'imposta offra nuove somme o valori in aggiunta a quelle relative all'accertamento non definitivo.

5. — APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.

Come già anticipato, il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1983 prevede per i sostituti di imposta la possibilità di beneficiare dell'amnistia per i reati tributari nei limiti ed alle condizioni di cui allo art. 2 dello stesso decreto, a condizione che gli interessati osservino taluni adempimenti in sede di compilazione della dichiarazione integrativa. L'amnistia interessa i sostituti d'imposta che abbiano commesso, in uno o più dei periodi d'imposta rientranti nella sfera applicativa della legge n. 27 del 12 febbraio 1983, taluni dei reati previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché il reato previsto dall'art. 92, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le sanzioni penali specificatamente interessanti i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Mod. 770/*bis* — la quale, com'è noto, non comporta indicazione nominativa dei percipienti le somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte — nonché i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Mod. 770, che si trovino nelle stesse condizioni, sono le seguenti:

a) arresto da tre mesi ad un anno nei confronti dei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare la dichiarazione originaria, sempreché l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate superi l'importo di lire 200 milioni (art. 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600).

La stessa pena si applica, ricorrendo le stesse condizioni, nei confronti dei sostituti che hanno presentato una dichiarazione incompleta o infedele;

b) multa da un quarto alla metà della somma non versata in caso di omessi versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a 50 milioni di lire ovvero in caso di singoli versamenti per ammontare superiore a 50 milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza (art. 92, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602).

Interessano, invece, soltanto i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Mod. 770 le seguenti fattispecie sanzionatorie:

c) reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire 200 mila a lire 2 milioni nei confronti dei sostituti d'imposta che, nella dichiarazione originaria, abbiano indicato nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita od ostacolata l'identificazione degli effettivi percipienti (art. 56, terzo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600);

d) reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire 200 mila a lire 2 milioni nei confronti dei sostituti d'imposta, i quali nei certificati rilasciati ai sostituiti ai fini dello scomputo delle ritenute abbiano indicato somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte (art. 56, terzo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600).

Per beneficiare dell'amnistia, prevista dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1983, trovano applicazione le seguenti modalità:

aa) per il reato di cui alla precedente lettera *a*) l'amnistia si applica a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati dall'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino l'ammontare di 200 milioni di lire;

bb) per il reato di cui alla precedente lettera *b*), prima ipotesi, l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa e cioè, con riferimento al modello di dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta, che detto importo sia stato incluso fra le nuove ritenute di cui alla colonna 4. Al fine di consentire la verifica di detta condizione, i sostituti d'imposta dovranno specificare nelle «annotazioni» in calce ai prospetti di calcolo, l'importo delle ritenute relativamente alle quali si chiede l'applicazione dell'amnistia, ripetendo l'intero importo indicato in colonna 4 se tutte le nuove ritenute attengono alla fattispecie di reato in esame, o, in caso contrario, la parte dell'ammontare delle nuove ritenute indicato a colonna 4 riferibile alla fattispecie medesima;

cc) per il reato di cui alla precedente lettera *c*) l'amnistia si applica a condizione che il sostituto di imposta assuma l'impegno a versare un importo non inferiore al 20% dell'ammontare delle ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria.

In base alle disposizioni dettate dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 1983 detto importo deve essere indicato separatamente nel modello di dichiarazione; esso va evidenziato nelle colonne 8 e 9 a seconda che trattasi di ritenute il cui versamento deve essere eseguito in esattoria o in tesoreria;

dd) per il reato di cui alla precedente lettera *d*) l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa e cioè, con riferimento al modello di dichiarazione integrativa dei sostituti di imposta, che detto importo sia stato incluso fra le nuove ritenute di cui a colonna 4.

Al fine di consentire la verifica di detta condizione, i sostituti d'imposta devono specificare, nelle « annotazioni » in calce ai prospetti di calcolo, l'importo delle ritenute relativamente alle quali si chiede l'applicazione dell'amnistia, ripetendo l'intero importo indicato in colonna 4 se tutte le nuove ritenute attengono alla fattispecie di reato in esame o, in caso contrario, la parte dell'ammontare delle nuove ritenute indicato a colonna 4 riferibile alla fattispecie medesima.

Relativamente alle ipotesi in cui, in pendenza di accertamento, ricorrano le fattispecie sanzionatorie indicate sotto le lettere *b*), prima ipotesi, e *d*), poiché per esigenze amministrativo-contabili le ritenute corrispondenti agli imponibili indicati nella colonna 2 non devono essere riportate nella colonna 4, si ritiene anche sulla base di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 del più volte citato decreto ministeriale 26 marzo 1983 — che la condizione posta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1983, al n. 3 del terzo comma dell'art. 2, possa essere soddisfatta mediante specifica indicazione delle ritenute stesse, anziché nella suddetta colonna 4, nelle annotazioni del modello di dichiarazione integrativa.

Riproducendo nella sostanza la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1983 viene stabilito che l'amnistia per i reati tributari è riconosciuta, se risultano rispettate tutte le condizioni sopra descritte, anche per i reati previsti dagli articoli 482 (falsità materiale commessa da privato), 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 484 (falsità in registri e notificazioni), 485 (falsità in scrittura privata), 489 (uso di atto falso), 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e 492 (copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) del codice penale, nonché dall'art. 2621 (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili) del codice civile, quando tali reati sono stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare i reati tributari dianzi descritti, ovvero per conseguirne il profitto e sempreché i suddetti reati previsti dal codice civile e penale siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria formante oggetto di definizione agevolata mediante presentazione della dichiarazione integrativa.

Per espressa statuizione del successivo quarto comma dell'art. 2 del citato decreto presidenziale n. 43 del 1983 l'amnistia in parola è concessa, sussistendo tutte le condizioni sopra riferite, anche agli altri eventuali soggetti che abbiano concorso nel reato.

La presentazione della dichiarazione integrativa non svolge alcun effetto, ai fini dell'amnistia, per i reati riferibili a periodi d'imposta relativamente ai quali sia stato notificato accertamento divenuto definitivo alla data del 14 luglio 1982.

6. — COMPUTO DELLE RITENUTE DA VERSARE.

Ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte, indicate nelle dichiarazioni integrative, da versare in esattoria o in tesoreria secondo le precisazioni già anticipate, i sostituti d'imposta dovranno procedere all'ulteriore sviluppo dei prospetti interni delle dichiarazioni integrative stesse, tenendo presenti le seguenti regole a seconda che trattasi di soggetti tenuti alla compilazione annuale Mod. 770 o Mod. 770/*bis*.

Cominciando dai primi dei citati soggetti è bene ricordare che nessun versamento di ritenute deve essere eseguito, ai sensi del settimo comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982, da parte dei sostituti di imposta relativamente alle somme o valori che hanno formato oggetto di accertamento non definitivo, notificato anteriormente al 10 giugno 1983. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, i sostituti d'imposta si limiteranno a evidenziare, nella colonna 2 del prospetto riguardante il periodo d'imposta accertato o in corrispondenza del rigo in cui è ricompresa la tipologia del reddito cui l'accertamento stesso si riferisce, l'importo delle somme o valori imponibili che intendono definire in forma agevolata, ferma restando la prosecuzione della controversia, secondo quanto dispone il sesto comma dell'art. 2-*ter*, per la differenza. Nessun dato dev'essere quindi esposto nelle successive colonne 3 (aliquota applicata) e 4 (nuove ritenute) perché alla tassazione delle ritenute corrispondenti alle somme o valori accertati ed indicati nella colonna 2 provvederà il competente ufficio distrettuale delle imposte dirette ai sensi del quarto comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, esplicitamente richiamato dal settimo comma dell'art. 2-*ter* in commento.

Il sostituto, quando non accetta integralmente l'accertamento dell'ufficio, deve indicare nelle « annotazioni » l'ammontare cumulativo delle ritenute corrispondente all'importo delle somme e valori indicato alla colonna 2.

L'obbligo di versamento, peraltro, sussiste — pur nell'ipotesi di situazioni già accertate e indipendentemente dalla esigenza di fruire dell'amnistia — in tutti i casi in cui il sostituto d'imposta intenda definire altre infrazioni che non hanno formato oggetto dell'accertamento già notificato e che comportino l'indicazione di altri e superiori nuovi valori o somme.

Analogo comportamento dovranno osservare, nelle stesse fattispecie dianzi precisate, i sostituti d'imposta che presentino dichiarazioni integrative collegate all'originario Mod. 770/*bis*.

Per questi ultimi, peraltro, diversamente dai sostituti d'imposta più innanzi citati, non si pone l'obbligo di evidenziare l'importo di cui al secondo comma, n. 2) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1983 in quanto il reato ivi contemplato può

essere commesso unicamente da quei sostituti d'imposta che nella dichiarazione originaria debbono indicare le somme o valori con elencazione nominativa, situazione questa del tutto assente nel Mod. 770/*bis*.

7. — Effetti della presentazione delle dichiarazioni integrative.

Tra gli effetti derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni integrative il più rilevante è quello della inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dal titolo quinto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal titolo terzo del pur citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, rispettivamente, le materie dell'accertamento e della riscossione ai fini dell'imposizione diretta.

In particolare, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982, le suddette sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui l'ammontare delle ritenute, versate o da iscrivere a ruolo a seconda dei casi, resti definito per l'importo corrispondente a quello indicato nelle dichiarazioni integrative. Se ciò non dovesse verificarsi, perché il sostituto d'imposta, raggiunto da accertamento, indichi nella dichiarazione integrativa somme o valori e quindi anche ritenute in misura inferiore a quelle accertate dall'ufficio (perché lo stesso sostituto non ha rettamente applicato, sui redditi soggetti a ritenuta formanti oggetto di dichiarazione integrativa, le aliquote nella misura esatta; perché l'ufficio delle imposte accerta, pur dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, altre somme o valori assoggettabili a prelievo alla fonte, ecc.) si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate.

Stante il richiamo espresso contenuto nel settimo comma dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 all'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, la presentazione delle dichiarazioni integrative comporta, altresì, l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste per i casi di tardività delle dichiarazioni originarie e per le altre violazioni, anche formali, commesse dai sostituti nei periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni integrative stesse sono state presentate.

Inoltre, relativamente alle ritenute dovute in applicazione delle disposizioni dell'art. 2-*ter*, non sono dovuti interessi e soprattasse, fatti salvi gli interessi previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 1983 per le ipotesi di versamenti rateizzati.

La presentazione della dichiarazione integrativa non dà diritto ad esercitare la rivalsa nei confronti dei percettori delle somme o valori che hanno formato oggetto di dichiarazione integrativa, nè costituisce titolo per la deducibilità delle stesse somme o valori così dichiarati ai fini delle imposte sul reddito.

Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2-*ter* in commento, la presentazione della dichiarazione integrativa non legittima il rimborso delle somme pagate, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1983, n. 27, e cioè entro il 14 febbraio 1983, data di pubblicazione del provvedimento in esame.

8. — Modalità di riscossione.

Premesso che, per stabilire la misura delle somme da versare, i sostituti d'imposta dovranno riportare nel quadro riepilogativo, riprodotto nella prima facciata dello stampato, i risultati di quanto esposto nei singoli prospetti interni del modello di dichiarazione integrativa, all'uopo utilizzando le particolareggiate istruzioni di cui sono corredati i due modelli di dichiarazione anzidetti, si forniscono qui di seguito ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di pagamento delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative.

La materia è regolata dall'art. 4 e seguenti del decreto ministeriale 26 marzo 1983, emanato in forza delle disposizioni recate dall'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 916 del 1982. Analogamente a quanto previsto per la corrispondente definizione agevolata dei redditi propri dei contribuenti, anche per il pagamento delle somme dovute in dipendenza della presentazione delle dichiarazioni integrative il legislatore ha previsto la possibilità di eseguire versamenti in unica soluzione (che comporta una riduzione del 5%); in tre rate, senza interessi e in diciotto mesi, con interessi, imponendo comunque l'obbligo di versamento in unica soluzione e senza alcuna riduzione per le somme cui è condizionata l'applicazione dell'amnistia.

Ciò premesso, e ribadito che ai fini del versamento in esattoria o in tesoreria si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, si precisa in materia quanto segue.

Se si opta per il versamento in unica soluzione, lo stesso deve essere eseguito — ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del citato decreto ministeriale 26 marzo 1983 — nel periodo tra il 10 ed il 30 giugno 1983. In tal caso sulle somme da versare compete una riduzione pari al 5% delle somme dovute, per cui il versamento si ha per regolarmente eseguito se nel suddetto periodo si versa il 95% delle ritenute risultanti dalla sommatoria dei totali di colonne 7 ed 8 del quadro riepilogativo se trattasi di dichiarazione integrativa relativa al Mod. 770, ovvero sui totali di colonne 6 e 7 se trattasi di dichiarazione integrativa relativa al Mod. 770/*bis*. Tale riduzione non compete sugli importi di cui alle colonne 9 e 10 del predetto quadro riepilogativo del Mod. 770, importi che vanno comunque versati in unica soluzione unitamente agli importi di cui alle predette colonne 7 ed 8 da versarsi entro il mese di giugno 1983.

Se si opta per il versamento in tre rate, si dovrà versare, nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983, un importo pari al 40% del totale delle colonne 7 ed 8, ovvero delle colonne 6 e 7, a seconda che trattasi di dichiarazione integrativa relativa al Mod. 770 o Mod. 770/*bis*, cui vanno aggiunti gli eventuali importi di colonne 9 e 10 il cui versamento è prescritto in unica soluzione.

Il restante 60% dev'essere versato in due rate eguali, d'importo pari al 30%, con scadenza nei mesi di settembre (2ª rata) e di novembre (3ª rata) 1983.

Se il pagamento viene effettuato in sei rate, si rendono applicabili — giusta l'art. 4, quarto comma, del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1983 — gli interessi ivi previsti; l'importo di ciascuna delle sei rate si ottiene moltiplicando gli importi delle ritenute indicate nelle colonne 7 ed 8 ovvero nelle colonne 6 e 7 — a seconda che trattasi di dichiarazione integrativa relativa al Mod. 770 o al Mod. 770/*bis* — per il coeffi-

ciente 18,35 e dividendo per cento. Ciascuna delle sei rate va versata alle seguenti scadenze: la prima rata nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983; le cinque successive entro i mesi di settembre e novembre 1983 e nei mesi di febbraio, giugno e dicembre 1984. Resta fermo il versamento in unica soluzione delle ritenute di cui alle colonne 9 e 10, unitamente all'importo della prima delle sei rate determinate con i criteri avanti chiariti.

La scelta delle modalità di versamento, da effettuarsi all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, è vincolante per il sostituto d'imposta e l'eventuale pagamento anticipato delle somme per le quali è stato chiesto il versamento in sei rate non dà diritto ad alcuna riduzione degli interessi come sopra calcolati.

Ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 marzo 1983, il mancato versamento delle rate alle scadenze stabilite comporta, siccome verrà meglio chiarito in seguito, il recupero delle relative somme a mezzo di iscrizione a ruolo da parte degli uffici delle imposte, con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della soprattassa del 50% da commisurarsi alla somma non versata. La soprattassa è ridotta al 10% se il versamento della rata è eseguito con ritardo non superiore ai tre giorni.

Gli *eredi dei sostituti d'imposta* deceduti nel periodo compreso fra il 28 febbraio ed il 30 giugno 1983, per i quali è prevista una proroga di 6 mesi di tutti i termini pendenti alla data del decesso, devono effettuare il versamento alle scadenze sotto elencate, a seconda che venga prescelta una delle seguenti modalità di pagamento:

in unica soluzione: va versato, entro il 30 dicembre 1983, il 95% del totale delle colonne 7 e 8 della dichiarazione integrativa del Mod. 770;

in tre rate: va versato il 40% del totale delle colonne 7 e 8 entro il 30 dicembre 1983; vanno versate le due restanti rate, ciascuna d'importo pari al 30% del totale delle colonne 7 e 8, nei mesi di febbraio e di giugno 1984;

in diciotto mesi: con pagamento in cinque rate per le quali sono dovuti interessi. L'importo di ciascuna delle cinque rate si ottiene moltiplicando gli importi delle ritenute indicate nelle colonne 7 e 8 per il coefficiente 21,31 e dividendo per cento. Ciascuna delle cinque rate va versata alle seguenti scadenze: la prima entro il 30 dicembre 1983; le restanti quattro rate nei mesi di febbraio, giugno, settembre e dicembre 1984.

Nel caso in cui il versamento debba essere effettuato in esattoria, il sostituto d'imposta potrà utilizzare indifferentemente una delle seguenti distinte di versamento: Modelli 6, 8 o 9 del mod. F., Imposte n. 506, 508 o 509 ovvero, se il pagamento viene effettuato a mezzo del servizio postale, uno dei seguenti bollettini di conto corrente: Mod. 1, 3 e 4 del Modul. F., Imposte, n. 501, 503 o 504. In ogni caso la distinta o il bollettino devono essere integrati mediante apposizione del numero di codice esattoriale 1130, la cui « legenda » è « Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27) ».

Inoltre, tanto sulla distinta di versamento in esattoria quanto sul bollettino di conto corrente postale, il sostituto d'imposta dovrà specificare la modalità di versamento prescelta (in unica soluzione, in tre rate, in sei rate, ovvero in cinque rate per gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti), quale risulta dalla presentata dichiarazione integrativa. In ipotesi di versamento frazionato, il sostituto di imposta dovrà specificare altresì a quale rata il versamento si riferisce.

Qualora il versamento debba essere effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, che è quella della provincia nel cui ambito il sostituto di imposta ha il domicilio fiscale, in caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 124-Tesoro del Modul. 221, Tesoro, indicando, quale causale del versamento, quella già innanzi citata, e cioè: « Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27) » e specificando che il versamento deve affluire al capo VI, cap. 1030, art. 11.

In caso di pagamento eseguito a mezzo servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura « Imputazione », si dovranno specificare altresì il capo, il capitolo e l'articolo di bilancio, così come sopra indicato con riferimento alle modalità di compilazione della distinta di versamento in tesoreria.

In entrambi i casi, come già specificato nella circolare n. 4, prot. n. 13/4709 del 16 gennaio 1982, il sostituto dovrà riportare nella distinta di versamento mod. 124, ovvero nella sezione di destra del bollettino di versamento in c/c postale, l'indicazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Si rammenta che, limitatamente ai soli versamenti da effettuare in esattoria, ove il sostituto d'imposta si avvalga del servizio postale, il versamento dovrà essere eseguito con un anticipo di sei giorni rispetto al termine previsto per il pagamento allo sportello esattoriale.

Per quanto concerne i versamenti effettuati in esattoria, i sostituti d'imposta non dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le relative attestazioni in quanto il controllo dei suddetti versamenti, tanto se in unica soluzione quanto se rateizzati, sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Per i versamenti effettuati in tesoreria, i sostituti allegheranno, invece, alla dichiarazione integrativa copia della quietanza del versamento effettuato entro il 30 giugno.

In ogni caso i sostituti avranno cura di conservare le originali attestazioni dei versamenti eseguiti ai fini degli eventuali, ulteriori controlli che si rendessero necessari da parte degli uffici accertatori.

9. — Riscossione a mezzo ruoli.

Il settimo comma dell'art. 2-*ter* del più volte citato decreto-legge n. 916, nel disciplinare le modalità per il versamento diretto delle somme dovute dai sostituti d'imposta che si avvalgono delle disposizioni agevolative di cui trattasi, esclude la possibilità di effettuare tale versamento diretto quando, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, risulti già notificato avviso di accertamento.

Pertanto nell'ipotesi soprapprospettata, deve procedersi all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Trattandosi di ritenute alla fonte, l'iscrizione deve essere eseguita in ruolo speciale ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Come già innanzi anticipato, nel caso in cui il sostituto d'imposta non accetti di corrispondere l'intero importo delle ritenute o maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza, con la conseguenza che dovrà provvedersi alle relative iscrizioni in via provvisoria, in analogia a quanto stabilito dall'ottavo comma dell'art. 32 della legge n. 516.

Inoltre, qualora il sostituto d'imposta non effettui in tutto o in parte il versamento diretto delle somme dovute, come già accennato nel precedente paragrafo, le somme stesse debbono essere iscritte in ruolo speciale, unitamente ai relativi interessi e soprattasse ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 20 del decreto-legge n. 429 del 1982, richiamati dal settimo comma dell'art. 2-*ter* sopracitato.

Per quanto concerne il termine per effettuare le iscrizioni a ruolo in parola, si richiama quanto già precisato in ordine al contenuto del predetto art. 20.

Anche per dette iscrizioni debbono essere formati ruoli separati con la dizione « Ruolo condono (decreto-legge n. 916/1982, convertito nella legge n. 27/1983, art. 2-*ter*) ». Analogamente tale dizione deve essere riportata sulle relative cartelle di pagamento che l'esattore predisporrà, avvalendosi comunque dei modelli attualmente in uso ed attribuendo alle varie specie di ritenute, nonché agli eventuali interessi e soprattasse, i codici di tributo già esistenti, atteso che, per i motivi innanzi precisati, non si ritiene di dover istituire nuovi codici.

Circa il versamento delle ritenute in parola e degli accessori, si precisa che gli importi riscossi tramite ruoli debbono affluire sul capitolo n. 1030, capo VI, con imputazione ai seguenti articoli:

capo VI, cap. 1030, art. 8: « Interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle imposte IRPEF, IRPEG, ILOR e delle ritenute alla fonte »;

capo VI, cap. 1030, art. 12: « Ritenute alla fonte riscosse per ruolo ».

* * *

Le intendenze di finanza accuseranno ricevuta alla Direzione generale delle imposte dirette; gli ispettorati compartimentali porteranno a conoscenza dei dipendenti uffici il contenuto della presente, dando assicurazione.

Il Ministro: FORTE

(3814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, a due posti di operaio comune « verniciatore » nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1981, n. 432;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, tra gli altri, di operai comuni;

Ritenuta la necessità di utilizzare due dei posti disponibili per l'assunzione di operai comuni « verniciatori »;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di operaio comune « verniciatore » in prova nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei *confronti:*

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i candidati dovranno produrre i titoli di merito, in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo ed ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come verniciatore presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio prestato come verniciatore presso società, ditte o aziende private da cui risultino la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di verniciatore, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per verniciatore o conseguiti per la stessa qualifica durante il servizio militare;

5) certificati d'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di verniciatore.

Non saranno valutati dalla commissione esaminatrice titoli diversi da quelli sopraelencati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate nonché i titoli non in regola con le norme sul bollo o acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo. Non è consentito, altresì, fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non possono essere inclusi nella graduatoria di merito i candidati nei cui confronti la commissione esaminatrice non abbia utilmente valutato almeno uno dei titoli elencati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno precisati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione della invalidità e attestare, altresì, che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni che gli saranno affidate. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza o di precedenza.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5);

c) certificato medico di cui al precedente punto n. 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti o profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati operai comuni « verniciatori » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri due membri scelti tra i funzionari della soppressa carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale o qualifiche equiparate.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato della soppressa carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1983
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 215

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . in via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a due posti di operaio comune « verniciatore » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . presso . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

allega i sottoelencati titoli di merito (3):

I) . . . .
II) . . . .
. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (4) . . . . . .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'art. 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione. Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nel menzionato art. 4.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(3609)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentosettantatre posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1983-84 negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1983;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1981, registro n. 112, foglio n. 80, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentosettantatre posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1983-84 negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle sottoindicate regioni a statuto speciale:

A) FRIULI-VENEZIA GIULIA

a) Concorso per il conferimento di tredici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale « P. Diacono » di Cividale e dieci posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

cinque posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

sei posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

otto posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

quattro posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine.

b) Concorso per il conferimento di quattordici posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale « P. Diacono » di Cividale e sei posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

dieci posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

un posto di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine.

B) SARDEGNA

a) Concorso per il conferimento di tredici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale « V. Emanuele II » di Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

dieci posti per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado;

tre posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

b) Concorso per il conferimento di complessivi cinquantadue posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Cagliari e « Canopoleno » di Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

venti posti presso il convitto nazionale di Cagliari;

trenta posti presso il convitto nazionale di Sassari;

per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

due posti presso il convitto nazionale di Cagliari.

C) SICILIA

a) Concorso per il conferimento di complessivi trenta posti gratuiti di studio per convittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di complessivi ventotto posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

venti posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

quattordici posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

dieci posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

quattordici posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo.

b) Concorso per il conferimento di complessivi quarantaquattro posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di venti posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

venticinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

diciotto posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

un posto di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo.

D) TRENTINO-ALTO ADIGE

a) Concorso per il conferimento di tredici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

dieci posti per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado;

tre posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

b) Concorso per il conferimento di nove posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado.

c) Concorso riservato per il conferimento di ventuno posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

quindici posti per alunni che frequentano la scuola media secondaria di primo grado;

sei posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice devono avere la residenza nel comune sede del convitto o dell'educandato;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 9 settembre 1983. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori negli istituti pubblici di educazione;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1982 al lordo delle ritenute fiscali, a L. 11.000.000, aumentato per ogni figlio a carico di L. 500.000.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza con un giudizio non inferiore a « buono » e gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'Istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, si prescinde dal giudizio e dalla media riportata soltanto per i partecipanti ai concorsi per i posti riservati presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala, purchè dimostrino di aver conseguito la promozione o la licenza.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti e a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio. In tal caso la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con una copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello o dei modelli 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1982. I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata dei modelli 101 o 201, relativi ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1982;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente sotto la propria responsabilità, dinnanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione propria e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o l'ufficio presso cui prestano lavoro, l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno, al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro ed indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) i nominativi dei familiari a proprio carico e di quelli che, pur non essendo a carico, nell'anno in corso o in quello precedente non siano stati percettori di redditi propri;

3) che tra i componenti la famiglia stessa vi siano, o non, figli che usufruiscono nel corrente anno scolastico di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti, specificando, in caso affermativo, il tipo, la scadenza e l'ente.

Questo Ministero, si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto l'esonero dalle vigenti disposizioni;

g) eventuali titoli che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili) che hanno diritto a precedenza a parità di merito;

h) certificato di frequenza rilasciato dall'Università per i figli a carico, perchè studenti universitari;

i) dichiarazione del capo d'istituto, qualora il concorrente, essendo già convittore o semiconvittore, intenda avvalersi, dell'elevazione di età previsto dall'art. 2, punto 3) del precedente bando.

La mancanza di uno solo o la incompletezza dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I responsabili di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di documenti falsi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Criteri di esclusione o di decadenza
Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso.

Nessuna comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1983

p. *Il Ministro*: AMALFITANO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . ., padre/madre/tutore (1) dell'alunno . . . ., nato a . . . . il . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . della scuola . . . . ., sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore/semiconvittore (1) bandito per l'anno scolastico 1983-84 da codesto Ministero, per la regione . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'articolo 5 del bando anzidetto:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .

Data, ...

Firma del richiedente

. . . .

(1) Cancellare la parte che non interessa.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO (1)

Licenza media:

ottenuta con il giudizio di «buono»	punti 2
ottenuta con il giudizio di «distinto»	» 4
ottenuta con il giudizio di «ottimo»	» 6

Scuole secondarie di secondo grado:

media fino al 7	punti 2
media fino al 7,50	» 3
media fino al 8	» 4
media fino al 8,50	» 5
media fino al 9	» 6
media fino al 9,50	» 7
media fino al 10	» 8

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrambi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico (sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al ventiseiesimo anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA *C*

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali:

fino a L. 3.000.000	punti 8
» » » 3.500.000	» 7,75
» » » 4.000.000	» 7,50
» » » 4.500.000	» 7,25
» » » 5.000.000	» 7
» » » 5.500.000	» 6,50
» » » 6.000.000	» 6
» » » 6.500.000	» 5,50
» » » 7.000.000	» 5
» » » 7.500.000	» 4,50
» » » 8.000.000	» 4
» » » 8.500.000	» 3,50
» » » 9.000.000	» 3
» » » 9.500.000	» 2,50
» » » 10.000.000	» 2
» » » 10.900.000	» 1

TABELLA *D*

PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1983-84.

TABELLA *E*

PRECEDENZA A PARITÀ DI MERITO

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

(3817)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

cattedra di zootecnica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3818)

Concorso a due posti di segretario presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Pavia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione media di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(3742)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica oculistica posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di prima clinica oculistica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 dell'ottantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3743)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3741)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(3744)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica si svolgerà il giorno 25 agosto 1983 alle ore 9 presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, piazzale Europa, 1, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3746)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze politiche:

laboratorio di economia politica posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana posti 1

istituto di medicina interna (cattedra di ematologia) » 1

istituto di scienze medico forensi . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di anatomia comparata e istologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(3745)

Concorsi a posti di ingegnere, di operaio qualificato di seconda categoria e di bidello presso l'Università di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici presso l'Università di Firenze.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile e il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria, via S. Marta n. 3, Firenze, nei giorni 1 e 2 settembre 1983 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Firenze per le seguenti qualifiche di mestiere:

conducente di automezzi	posti 1
giardiniere	» 1
fabbro	» 1
buttero	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare; per il solo concorso ad un posto di conducente di automezzi è richiesto altresì il possesso della patente di grado « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso, devono presentare domande separate per ciascun posto. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Le prove d'esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

per la qualifica di mestiere di conducente di automezzi: presso il rettorato, via La Pira n. 4, Firenze, il giorno 3 settembre 1983, ore 8,30;

per la qualifica di mestiere di giardiniere presso l'Orto Botanico, via Micheli n. 3, Firenze, il giorno 6 settembre 1983, ore 8,30;

per la qualifica di mestiere di fabbro presso il rettorato, via La Pira n. 4, Firenze, il giorno 8 settembre 1983, ore 8,30;

per la qualifica di mestiere di buttero presso l'istituto di zootecnica, via delle Cascine n. 5, Firenze, il giorno 10 settembre 1983, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Firenze.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(3739)

Aumento, da venti a quaranta, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Università di Pisa

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1982, è elevato di venti unità pari a complessivi quaranta posti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(3747)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a due posti di alunno, per un triennio, presso la scuola storica nazionale di studi medievali dell'Istituto storico italiano per il medio evo.

E' indetto un concorso a due posti di alunno, per un triennio, presso la scuola storica nazionale di studi medioevali dell'Istituto storico italiano per il medio evo riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Le domande in carta legale e corredate dai documenti di rito, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma entro il 20 luglio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per il medio evo - palazzo Borromini, piazza dell'Orologio, 4 - 00186 Roma.

(3760)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN CASTEL DI SANGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile di Castel di Sangro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile di Castel di Sangro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(259/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831740)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello *Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.